Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Mercoledì, 7 agosto — Numero 187.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: Leggi *nn. 562 e 565 concernenti: Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna - Convenzione addizionale (e dichiarazione annessa) alla convenzione di amicizia e buon vicinato de 28 giugno 1897, stipulata fra il regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, il 14 giugno 1907* — **RR.** decreti *numeri 566 e 568 concernenti: Norme riguardanti la manifattura dei tabacchi di Napoli - Modificazione ad un articolo del regolamento sulla pesca* — Ministero di grazia, giustizia e dei culti: *Disposizioni nei personali dipendenti* Ministero d'agricoltura, industria e commercio: *Comunicati* — Ministero dell'interno - Direzione generale della sanità pubblica: *Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 29 dal 15 al 21 luglio* — Ministero dei lavori pubblici: *Disposizioni nel personale dipendente* — Ministero del tesoro: *Pensioni liquidate dalla Corte dei conti* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — Ministero d'agricoltura, industria e commercio - Ispettorato generale della industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — Notizie varie — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Bollettino meteorico — Inserzioni.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 562 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.
Credito agrario

CAPITOLO I.
Cassa ademprivile.

Art. 1.

All'art. 5 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

La Cassa ademprivile istituita nelle provincie di Cagliari e Sassari tiene luogo e compie anche gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ciascuna Cassa ademprivile costituisce un ente morale autonomo ed ha per oggetto:

1° di provvedere alla destinazione e quotizzazione dei beni di origine ademprivile di cui negli articoli 2 e 4;

2° di fare anticipazioni in denaro e in natura ai Monti frumentari e nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari per gli scopi e con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento;

3° di fare anticipazioni agli enfiteuti, di cui nell'art. 4, e alle Società cooperative agrarie riconosciute, che abbiano intrapreso industrie agrarie od affini, purchè le anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, di strade poderali, di opere per provvedere i fondi di acqua potabile o d'irrigazione, ovvero a piantagioni legnose agrarie, a rimboschimenti, ad acquisti di bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in generale di scorte, alla unione o alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le anticipazioni riguardanti strumenti di lavoro, sementi, concimi ed altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando gli oggetti a prezzo di costo;

4° di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali, non che per il nuovo impianto e per la ricostituzione a vitigni americani di vigneti distrutti dalla filossera e appartenenti a piccoli proprietari, come pure per l'innesto di olivastri. Qualora i fondi siano esuberanti potranno farsi anticipazioni per l'impianto di oliveti, mandorleti e frutteti. Le anticipazioni pei primi due oggetti saranno fatte a misura che procederanno i lavori di costruzione, nè

potranno per ciascun proprietario o conduttore di terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal Consiglio d'amministrazione della Cassa, sotto la sua responsabilità, con l'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Tutte le anticipazioni saranno garantite dal privilegio speciale o da ipoteca, a norma delle leggi 23 gennaio 1887, n. 4276, e 29 marzo 1906, n. 100.

Sulle somme che la Cassa somministrerà agli enti e ai privati investiti delle enfiteusi, sarà corrisposto un interesse non superiore al 4 per cento. Tali somministrazioni, secondo la natura di esse, saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i cinquant'anni, mediante annualità costanti, comprensive del capitale o dell'interesse, nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.

I prestiti per la costruzione di case coloniche e di stalle razionali saranno concessi alla ragione del 2.50 per cento.

La differenza fra questo interesse o l'interesse normale del 4 per cento sarà rimborsata alla Cassa dallo Stato.

Sarà all'uopo stanziata la somma occorrente nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate a tenore di questo articolo, produrrà la decadenza dal beneficio del termine e il divieto di avvalersi della Cassa per un tempo non inferiore a 2 anni.

Art. 2.

All'art. 6 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente.

Il patrimonio delle due Casse ademprivili è costituito:

1° da una somma di tre milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-907, 1907-908, 1908-909 o da inscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti. Di detta somma L. 1,800,000 sono assegnate alla Cassa di Cagliari e L. 1,200,000 a quella di Sassari.

Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le Casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato, dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvederà al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

2° da tutti i beni d'origine ed ademprivile, liberi da servitù, con dominio od altro onere;

3° da una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni, inscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 382, e dagli avanzi eventuali di cui nel primo capoverso dell'art. 7 della legge stessa;

4° dai titoli di rendita pubblica nominativa nei quali la Cassa dovrà investire le somme ricavate dalla vendita dei beni, di cui al n. 2, che fosse ritenuto utile di alienare.

Sul fondo di L. 1,200,000 spettante alla Cassa ademprivile di Sassari, il Ministero del tesoro preleverà la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta Cassa dalla Cassa dei depositi e prestiti e la verserà a questa in estinzione dell'anticipazione fatta; la somma rimanente sarà attribuita alla Cassa di Sassari.

La somma di cui al n. 3, non potrà essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'art. 1 e in anticipazione agli enfiteuti e alle Società cooperative agrarie di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e d'altre scorte.

Delle operazioni fatte con la somma predetta dovrà tenersi contabilità separata.

Art. 3.

I proventi ordinari della Cassa ademprivile sono i seguenti:

1° gl'interessi sulle anticipazioni fatte a norma dell'art. 1;

2° i canoni sui terreni concessi in enfiteusi, e la rendita netta dei boschi, di cui nell'art. 4.

Potrà essere autorizzata dal Consiglio d'amministrazione della Cassa l'affrancazione dei terreni formanti il patrimonio di essa, ai termini dell'articolo precedente, trascorsi sessant'anni dalla concessione enfiteutica e quando sia accertato da rapporto del direttore della cattedra ambulante della buona cultura del fondo da cedersi.

In questo caso il prezzo dell'affrancazione andrà in aumento del patrimonio dell'Istituto.

Il 10 per cento degli utili netti di ogni esercizio sarà destinato a formare il fondo di riserva.

Art. 4.

Al primo, secondo, terzo e quarto comma dell'art. 6 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 4 della legge 28 luglio 1902, n. 342, è sostituito il seguente:

L'Amministrazione della Cassa ademprivile divide i beni di cui al n. 2 dell'art. 2, secondo le condizioni locali, in tre categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini dell'art. 30 della legge 2 agosto 1897, n. 382, a spese del Ministero di agricoltura; quelli della seconda categoria, cioè i boschivi, saranno sorvegliati dagli stessi uffici forestali, secondo le buone regole d'arte ed a spese dello Stato, migliorati ed amministrati dalla Cassa stessa. Quelli della terza categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a cinque ettari e dalla stessa Amministrazione concessi in enfiteusi, con preferenza ai proprietari e coltivatori delle singole circoscrizioni.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni d'origine ademprivile che i Comuni possiedono e dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi se boschivi a conservarli tali coltivandoli e sfruttandoli secondo le norme di coltura silvana, con divieto di tagliar raso od a rotazione, se non interviene il parere favorevole dell'ispettorato forestale e l'approvazione del Ministero d'agricoltura gli altri saranno lasciati in piena ed assoluta proprietà ai Comuni, colle norme da fissarsi nel regolamento, quando servono ai bisogni agrari della popolazione. Se rimboscabili verranno consegnati all'ispettorato forestale per procedere al rimboschimento nell'interesse dei Comuni che concorreranno nella spesa del 50 per cento.

L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione, come nell'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 60 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca, dividere o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante i 60 anni all'oggetto indicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante i 60 anni, i beni ad essi concessi.

Le somme percette dallo Stato, per i prodotti del taglio dei boschi, per fitti e prezzi di cessione dei beni e per cause eventuali diverse, dalla pubblicazione della legge 2 agosto 1897 in poi, saranno restituite al netto dalle spese, alla Cassa ademprivile. La Cassa sarà di pieno diritto surrogata nei diritti dello Stato verso i terzi.

Durante il tempo in cui i beni di origine ademprivile rimangono in possesso della Cassa, lo Stato rimborserà alla medesima l'ammontare dell'imposta fondiaria erariale, che questa avrà annualmente pagata per i beni da essa amministrati.

La riscossione delle rendite, fitti, canoni ed altro, da parte della Cassa, sarà fatta con le norme, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti dalle vigenti leggi per la riscossione delle imposte dirette. Contro i morosi si potrà procedere, dietro richiesta della Cassa, dall'esattore del Comune nel quale sono gl'immobili.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione di ciascuna delle Casse ademprivili si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Il presidente è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio sopra terna proposta dal prefetto della Provincia.

Fanno parte di diritto del Consiglio d'amministrazione l'intendente di finanza, l'ispettore forestale, l'ingegnere capo del Genio civile e l'ingegnere capo del catasto. Gli altri quattro consiglieri sono eletti dal Consiglio provinciale con le norme dell'art 42 della legge comunale e provinciale (testo unico).

Non potranno far parte del Consiglio di amministrazione i senatori, i deputati, i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale amministrativa.

Il presidente resta in carica 3 anni, e non è rieleggibile che dopo trascorso un triennio; gli altri membri elettivi restano in carica due anni e non sono rieleggibili, se non dopo trascorso un biennio.

I membri elettivi godranno una medaglia di presenza in ogni adunanza.

Ciascuna delle due Casse avrà un direttore nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e un ragioniere da nominarsi con le norme del regolamento.

Il servizio di Cassa sarà fatto dalla tesoreria della Provincia. Il bilancio annuale della Cassa col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui sarà pubblicato gratuitamente nel foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia.

CAPITOLO II.

Monti frumentari e nummari.

Art. 6.

Ai numeri 1 e 2 dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382, e all'art. 1 della legge 28 luglio 1902, n. 342, sono sostituiti i seguenti articoli:

Art. 7.

I Monti frumentari e nummari sono enti morali autonomi soggetti alle disposizioni della presente legge.

I Monti esistenti in più Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio, come pure i Monti di nuova istituzione. L'amministrazione consorziale del Monte, costituita con le norme che saranno stabilite nel regolamento, avrà sede nel Comune, che disporrà di un locale proprio e adatto pel Monte e in cui per ragioni di viabilità possano più facilmente accedere gli abitanti degli altri Comuni.

Art. 8.

Le Confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che ciascun anno sarà determinata dal prefetto, sentita la Commissione provinciale della beneficenza.

Potranno essere convertite a favore dei detti Monti le rendite delle opere pie che più non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale furono fondate.

Art. 9.

In mancanza di mezzi, di cui nell'articolo precedente, o quando essi non fossero sufficienti per la costituzione o la integrazione del patrimonio dei Monti frumentari, i Comuni concederanno gratuitamente, per un periodo non maggiore di 10 anni, una estensione di terreno sufficiente a produrre la quantità di grano occorrente per la dotazione del Monte fra quelli adatti e di loro proprietà. In tal caso la Giunta provinciale amministrativa, sopra parere favorevole del Consiglio comunale del luogo, con deliberazione a schede segrete presa a maggioranza assoluta coll'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, ha facoltà di imporre agli abitanti del Comune la coltivazione gratuita del terreno, con le norme per le prestazioni in natura che saranno stabilite nel regolamento.

Durante il termine della gratuita concessione, che potrà esser fatta anche dai privati, il terreno destinato alla semina sarà esente dall'imposta e dalla sovrimposta fondiaria. L'imposta erariale pei terreni esentati andrà in deduzione del contingente e non sarà in nessun caso reimposta.

La coltivazione del terreno sarà sotto la sorveglianza del direttore della cattedra ambulante.

Art. 10.

Quando il grano di un Monte sia esuberante ai bisogni delle prestazioni in natura, la parte eccedente è convertita in denaro.

In attesa del collocamento nelle operazioni indicate nell'art. 11 della parte in denaro del patrimonio del Monte, questa deve essere versata alla Cassa postale di risparmio.

Art. 11.

Il capitale di ciascun Monte è costituito:

1° del capitale in natura e in denaro posseduto;

2° dell'anticipazione di una somma non superiore a L. 10,000 da concedersi dalla Cassa ademprivile a ciascun Monte, anche se essi si riuniscano in Consorzio;

3° del magazzino montuario per deposito delle derrate e degli attrezzi;

4° di quei terreni che venissero ceduti al Monte, oltre quelli di cui all'art. 9, dagli enti morali o dai privati;

5° di tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli attuali alvei improduttivi dei medesimi. Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle Società cooperative legalmente riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda con le norme stabilite nel regolamento.

La concessione ai privati che non siano fra i confinanti si farà in base ad asta e solo dopo due esperimenti d'asta deserta si potrà fare a trattativa privata

A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali cessioni.

Dai terreni comunali potrà essere dedotta una porzione possibilmente in un solo appezzamento di superficie non minore di ettari due e nel punto più vicino all'abitato, la quale sarà destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sarà coltivato a cura e spese dell'amministrazione del Monte, sotto la direzione della cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'amministrazione del Monte.

Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'Amministrazione provvederà un locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto.

Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo potrà essere acquistato, su parere del direttore della cattedra ambulante, a cura dell'amministrazione del Monte, con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa ademprivile.

Art. 12.

I monti frumentari possono fare le operazioni seguenti:

1° prestiti in grano, per gli scopi e con le norme che saranno stabilite dal regolamento;

2° prestiti in denaro, anche nella forma di anticipazione sopra pegno di derrate, per acquisto di concimi, di sementi, di materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, di strumenti di lavoro e di scorte. Il Monte potrà pure somministrare direttamente, dietro pagamento in contanti o a credito, gli oggetti indicati.

I prestiti in denaro non possono essere superiori a L. 500 ciascuno e per ciascuno sovvenuto, nè avere durata maggiore di un anno, e sono fatti esclusivamente agli agricoltori, siano essi proprietari di terre, conduttori, mezzadri o enfiteuti. Saranno preferiti i prestiti ai piccoli coltivatori;

3° prestiti di attrezzi rurali per un tempo determinato, con

nolo da stabilirsi in apposite tariffe approvate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile e da pagarsi al raccolto;

4° acquisto di terreni per rivendita a piccoli lotti quando sia dimostrata l'utilità dell'operazione.

Sui prestiti in natura o in denaro i Monti frumentari non potranno esigere un interesse che sia superiore del mezzo per cento a quello che corrispondono alla Cassa ademprivile.

Art. 13.

I proventi annuali di ciascun Monte frumentario costituiti dal reddito delle operazioni di cui nell'articolo precedente, devono essere destinati, per non oltre la metà, nell'acquisto di nuovo seme selezionato ad incremento del capitale in grano posseduto dal Monte, e della parte rimanente potrà disporre l'Amministrazione del Monte nel modo che reputerà praticamente più conveniente per l'incremento dell'istituzione.

Art. 14.

I monti frumentari sono amministrati da Commissioni composte di cinque commissari quando la popolazione del Comune supera i 1200 abitanti; per popolazione inferiore le Commissioni sono composte di tre commissari.

Un commissario è nominato dal ministro di agricoltura, industria e commercio o per delegazione dal prefetto; due commissari od uno quando le Commissioni sono di tre membri, sono eletti dai contribuenti del Comune per imposta fondiaria e tassa bestiame: l'altro o gli altri due sono nominati dal Consiglio comunale. Essi sceglieranno il presidente.

Qualora la convocazione dei contribuenti rimanga deserta per due volte, il Consiglio comunale provvederà alla nomina dei due commissari.

I commissari durano in ufficio due anni, e non possono rimanervi oltre due bienni consecutivi.

Non possono essere membri della Commissione il sindaco o gli assessori del Comune.

L'amministrazione del Monte registrerà in un libro in carta libera, ma tenuto con le guarentigie di cui agli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, l'elenco dei prestiti e delle restituzioni; e ognuno avrà facoltà di prenderne visione e copia.

Art. 15.

Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, nè per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore alla media degli altri mutui.

Alla scadenza del prestito non è ammessa alcuna proroga o rinnovazione.

La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'Amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con un'ammenda da L. 100 a L. 1000.

L'ammenda, inflitta per decreto prefettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

CAPITOLO III.

Casse agrarie.

Art. 16.

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa: dei Monti frumentari coi fondi in numerario che si addimostrino esuberanti ai bisogni del Monte; dei Comuni, delle Opere pie, di altri enti morali o di privati.

Le Casse agrarie costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo devono osservare le disposizioni del Codice di commercio, concernenti la costituzione o il riconoscimento legale delle Società cooperative.

Art. 17.

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie, quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a L. 3000 e dovrà essere interamente versato.

Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.

Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, potrà corrispondersi agli enti fondatori o ai privati un interesse non superiore al 2 per cento.

Art. 18.

Le anticipazioni della Cassa ademprivile alle Casse agrarie non potranno mai essere superiori al capitale da ciascuna di queste posseduto.

Le Casse agrarie potranno essere autorizzate a funzionare come Casse di risparmio esercenti il credito agrario, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 19.

Le Casse agrarie fanno prestiti in danaro gli agricoltori indicati nell'art. 13 e per gli scopi seguenti:

1° per la coltivazione;

2° per la raccolta;

3° per le sementi;

4° per i concimi;

5° per le materie anticrittogamiche, insettifughe o insetticide;

6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori alla somma e per la durata che saranno indicate nel regolamento.

I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso o quelli per l'acquisto di macchine possono giungere, i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni.

L'interesse sui prestiti non potrà essere superiore al 5 per cento.

Art. 20.

Gli agricoltori residenti nel Comune nel quale opera la Cassa agraria non costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo, per ottenere il credito da essa dovranno inscriversi alla medesima e versare, anche a rate, un diritto di primo ingresso non superiore a L. 5.

Le norme per la inscrizione degli agricoltori alla Cassa, per la cancellazione di essi, per la responsabilità solidale degli inscritti, nei casi in cui sia contemplata nello statuto della Cassa, per la pubblicità delle inscrizioni, per la partecipazione degli inscritti all'Amministrazione ed al sindacato dell'Istituto, saranno stabilite nel regolamento.

CAPITOLO IV.

Consorzi agrari.

Art. 21.

Possono ottenere anticipazioni dalla Cassa ademprivile, nella misura per ciascuno stabilita dal Consiglio d'amministrazione della stessa, anche i Consorzi agrari costituiti fra agricoltori nella forma di Società cooperative.

I Consorzi non possono fare le operazioni, di cui ai numeri 1 3 e 4 dell'articolo seguente, che con i soci.

Il versamento delle azioni sottoscritte può anche effettuarsi coll'attribuzione ad esse delle quote di partecipazione agli utili sociali.

Art. 22.

I Consorzi agrari possono proporsi l'esercizio di una o più delle operazioni e funzioni seguenti:

1° acquistare per conto proprio o di terzi, per distribuirli a soci, semi, concimi, sostanze anticrittogamiche, insettifughe o insetticide, merci, prodotti, bestiame, macchine, attrezzi;

2° vendere per proprio conto o di terzi, i prodotti agrari degli agricoltori del luogo, aprendo anche appositi magazzini propri di deposito e spaccio, o trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

3° fare anticipazioni contro deposito di determinati prodotti agricoli di facile conservazione, trasportando i prodotti stessi in magazzini comuni;

4° fare prestiti di attrezzi rurali e di macchine per un tempo determinato, con nolo da stabilirsi in apposita tariffa, approvata dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio;

5° partecipare con altre Società o con privati al commercio per la vendita ed esportazione all'estero dei prodotti agrari dei soci o degli agricoltori della zona nella quale opera il Consorzio;

6° fare saggi, analisi ed esperimenti; diffondere la conoscenza dell'uso razionale dei concimi; promuovere, agevolare e tutelare in qualsiasi guisa gl'interessi agricoli locali, con scuole pratiche e speciali di agricoltura, conferenze, pubblicazioni, biblioteche circolanti.

Art. 23.

Alla Cassa ademprivile, ai Monti frumentari o nummari, alle Casse agrarie ed ai Consorzi agrari, sono estese le disposizioni contenute nel titolo V della legge 29 marzo 1906, n. 100 per il credito agrario in Sicilia.

Art. 24.

La Cassa ademprivile, i Monti frumentari e le Casse agrarie sono alla dipendenza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale eserciterà la sua vigilanza sopra i detti Istituti, nei modi e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento.

La vigilanza sopra i Monti frumentari e le Casse agrarie potrà essere dal Ministero delegata al direttore della Cassa ademprivile di ciascuna delle due Provincie.

Il fondo del soppresso Censorato sui Monti frumentari concorrerà nelle spese occorrenti per la vigilanza governativa.

È soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera *c* dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

TITOLO II.

CAPITOLO I.

Miglioramento agrario.

Art. 25.

L'art. 4 della legge 2 agosto 1897 è così modificato:

« In ciascun capoluogo delle provincie dell'isola è istituita una Giunta d'arbitri presieduta da un consigliere d'appello o da un giudice di tribunale scelto dal primo presidente della Corte d'appello, da uno dei membri elettivi della Giunta amministrativa nominato dal prefetto, da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal Consiglio stesso.

« Sarà incaricato delle funzioni di segretario un vice cancelliere di pretura con decreto del primo presidente, con indennità da determinarsi dalla Giunta d'arbitri.

« Le funzioni di membri della Giunta sono compensate con medaglia di presenza di L. 10 pagabili dalla Cassa ademprivile ».

(Il resto identico all'art. 2 della legge 28 luglio 1902).

Art. 26.

Dopo il 2° capoverso dell'art. 4 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è aggiunta la seguente disposizione

« Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ademprivile può sempre intervenire in giudizio in tutte le cause che vertono davanti la Giunta d'arbitri e deve essere chiesto il suo parere, da emettersi entro quindici giorni, prima che la Giunta omologhi qualsiasi transazione. La Giunta, anche dopo aver sentito il parere del Consiglio della Cassa ademprivile, può chiamare le parti per avere chiarimenti o per suggerire qualche modificazione, se lo credesse conveniente, e dovrà sempre tentare la conciliazione fra le parti stesse ».

(Il resto identico).

Art. 27.

Al 1° capoverso dell'art. 5 della legge 2 agosto 1897, n 382, dopo la parola « identificazione » sono aggiunte le seguenti:

« Sarà inoltre esplicitamente detto se il fondo costituisce l'unico o quasi l'unico cespite di entrata del Comune ».

Art 28.

Al 1° capoverso dell'art. 10 della legge 28 luglio 1902, n. 312, è sostituito il seguente:

« Le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 2 agosto 1897 saranno condotte a termine entro il 31 dicembre 1909 ».

Art. 29.

Quando dalle indicazioni dell'elenco formato da prefetti, di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1897, risulti che il fondo costituisce l'unico o quasi unico cespite d'entrata, e che perciò, per mancanza di altre risorse, i Comuni si troverebbero in difficili condizioni finanziarie se fossero totalmente privati pei beni di origine ademprivile della terza categoria, indicati all'articolo 6 della legge predetta, la Cassa ademprivile dovrà rilasciare ai Comuni medesimi il godimento totale o parziale dei beni, senza l'obbligo di dividerli in quote, con contratto enfiteutico e con la corresponsione di un mite canone.

Art. 30.

I beni delle Cussorgie, in possesso di fatto dei Cussorgiali al 1° gennaio 1906, saranno dalla Cassa ademprivile dati in enfiteusi perpetua con un canone annuale non superiore all'imposta fondiaria gravante sullo stesso terreno a quelli fra essi che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione del regolamento per la esecuzione della presente legge, con l'obbligo dei miglioramenti agrari nei terreni coltivabili, e della conservazione e miglioramento dei boschi nei terreni destinati ad uso forestale.

A coloro che preferiscono avere sui terreni attualmente posseduti la piena e libera proprietà, la Cassa avrà l'obbligo di recederla mediante il pagamento in suo favore della somma complessiva di cinque annualità d'imposta fondiaria.

Agli effetti della precedente disposizione i suddetti possessori saranno preferiti a chiunque vanti diritti risultanti da titolo non congiunto al possesso di fatto. Ove concorrano con possessori di fatto muniti di titolo saranno gli uni e gli altri mantenuti al possesso nello stesso stato, condizione e proporzione prima goduto.

Art. 31.

In ciascuna delle due provincie di Cagliari e Sassari è istituita una cattedra ambulante di agricoltura, da specializzarsi a seconda dei bisogni locali e con sede e giurisdizione da stabilirsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Il personale di ogni cattedra è costituito da un professore dirigente, da due assistenti e da sorveglianti esperti (n. 6 e 7 tabella *A*).

Il ministro di agricoltura potrà, entro i limiti della somma stanziata, istituire con decreto Reale, poderi dimostrativi circondariali di superficie non minore di 10 ettari, nei quali si eseguiranno, a titolo di esempio, opere di bonificamento agrario, con indirizzo economico e prove colturali su piante la cui coltivazione sia ritenuta tale da essere incoraggiata e diffusa.

I poderi dimostrativi, circondariali saranno diretti da un assistente o da un sorvegliante della cattedra ambulante, sotto la dipendenza del direttore della cattedra.

Il podere e la relativa casa colonica saranno costituiti mediante acquisto diretto del primo e costruzione della seconda, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nel caso che il fondo ne sia sprovvisto, ovvero che i fabbricati ivi esistenti non siano suscettibili di utile trasformazione.

I terreni per i poderi dimostrativi, ove non fosse possibile e conveniente servirsi di quelli di origine ademprivile o appartenenti al demanio dello Stato ed alle Amministrazioni locali, il Governo potrà acquistarli, oppure espropriarli, per ragioni di pubblica utilità, valendosi delle disposizioni dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1897, n. 382, o anche assumerli in enfiteusi.

In ogni Provincia vi saranno stazioni di monta e uno o più depositi di macchine ed attrezzi rurali.

La prima costituzione di tali stazioni e depositi sarà fatta a cura e spese del Ministero di agricoltura, industria e commercio. La successiva manutenzione e il rifornimento di tali stazioni e depositi sarà a carico della Cassa ademprivile.

Le rendite nette dei poderi dimostrativi saranno destinate al progressivo incremento dei poderi dimostrativi stessi e delle istituzioni annesse.

Le piante e i semi prodotti negli appezzamenti dei poderi dimostrativi, a ciò destinati, saranno gratuitamente distribuiti a coloro che coltivano personalmente i loro terreni, ed a prezzi ridotti agli altri.

Art. 32.

Nei Comuni dove saranno i poderi dimostrativi delle cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e sarà in facoltà del Ministero di agricoltura di dichiarare non necessari i campi sperimentali municipali.

Il direttore del podere sarà anche il direttore del Monte frumentario, qualora il magazzino del Monte si trovi nel podere.

Le retribuzioni dei direttori, degli assistenti e dei sorveglianti esperti delle cattedre ambulanti saranno a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Al funzionamento dei poderi dimostrativi sarà provveduto con regolamento.

Art. 33.

I terreni destinati per poderi dimostrativi annessi alle cattedre ambulanti, nonchè gli edifici per magazzini dei Monti frumentari, per case coloniche, abitazioni, stazioni di monta, depositi di macchine ed altri fabbricati dei poderi dimostrativi, sono esenti dalle imposte erariali sui terreni e fabbricati e dalle sovrimposte provinciali e comunali. L'imposta sui terreni sgravati non darà luogo a reimposizioni, e conseguentemente verrà ridotto il contingente stabilito dalla legge di conguaglio.

Art. 34.

Il termine di cui all'art. 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è prorogato per un decennio.

All'art. 12 di detta legge è sostituito il seguente:

I centri di colonizzazione agraria che entro dieci anni dall'attuazione della presente legge sorgeranno in terreni incolti e non abitati alla distanza almeno di 3 chilometri dall'abitato e che abbiano una popolazione rurale stabile non inferiore a 15 individui in almeno tre case coloniche con 60 ettari o più di terreno razionalmente coltivati, godranno dell'esenzione dell'imposta fondiaria erariale.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Il beneficio della esenzione dell'imposta fondiaria erariale sarà esteso alle colonie agrarie sorte nel quinquennio anteriore alla pubblicazione della presente legge.

Art. 35.

La disposizione dell'art. 14 della legge 2 agosto 1897, n. 382, estesa pure alle permute e compre-vendite fino a 20 ettari quando si comprovi che nei primi 10 ettari fu fabbricata la casa colonica o stalla.

Fino a che nelle provincie sarde non sia stato attivato il nuovo catasto rustico, non si farà luogo alla reimposizione della imposta sgravata, e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Art. 36.

Ai proprietari dei terreni incolti o estensivamente coltivati, che compiranno per proprio conto o mediante contratti d'affitto a miglioramento o a mezzadria, opere di bonificamento agrario e di colonizzazione, dividendo i terreni stessi in poderi con casa colonica, stalla ed acqua potabile, di estensione capace di dare lavoro costante e remunerativo ad una famiglia di agricoltori, sono concesse le facilitazioni seguenti:

a) esenzione per un decennio dell'imposta prediale erariale, a decorrere dai compiuti miglioramenti, debitamente constatati a cura del Ministero di agricoltura;

b) riduzione alla tassa fissa di una lira delle tasse tutte di bollo, registro ed ipotecarie cui possono dar luogo gli atti, di che nella prima parte del presente articolo e le formalità ipotecarie da essi dipendenti.

La tassa predetta sarà pagata all'atto della registrazione.

Per gli atti, di che nel precedente articolo, sono ridotti a metà i diritti che possono spettare ai notai a' termini delle leggi vigenti.

L'imposta sui terreni sgravati non potrà essere reimposta, e si farà luogo alla proporzionale riduzione del contingente.

Art. 37.

Nel bilancio del Ministero d'agricoltura è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio finanziario 1908-909, la somma annua di L. 25,000, di cui al n. 9 della tabella *A*, annessa alla presente legge, per sussidi e premi:

a) ai proprietari che concedano, ad enfiteusi a miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non superiori a 15 ettari;

b) agli enfiteuti che compiano felicemente opere di bonificamento agrario, comprese le case coloniche, stalle, strade poderali e provviste d'acqua potabile;

c) ai coloni che si stabiliscano con dimora fissa nelle case coloniche, per un tempo non minore di 5 anni;

d) alle cooperative che eseguiscano opere di bonificamento o di colonizzazione sui terreni incolti o estensivamente coltivati;

e) per incoraggiare le iniziative private dirette alla istituzione e al funzionamento, nei luoghi più adatti, di campi dimostrativi, intesi a facilitare la graduale organizzazione di aziende o tenimenti modello per la produzione del tabacco e la trasformazione degli avvicendamenti culturali.

Art. 38.

Nel bilancio del Ministero delle finanze è stanziata per un ventennio, a partire dall'esercizio 1908-909, la somma annua di L. 15,000 per conferire premi a quei coltivatori che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900, sulla coltivazione indigena del tabacco.

Art. 39.

A modificazione delle altre disposizioni esistenti sulla materia resta stabilito che i terreni privati sottoposti dai loro proprietari al rimboschimento sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovraimposta comunale e provinciale per anni 30 quando si

tratti di boschi di alto fusto, e per anni 15 quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domande in carta semplice rivolte all'agenzia delle imposte e corredate da certificato dell'ispezione forestale comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno indicato. L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo a spese dello Stato.

Art. 40.

Oltre l'esenzione dell'imposta fondiaria di cui nel precedente articolo sono stabiliti i seguenti premi a favore di coloro che provvederanno al rimboschimento con semi e piantine.

Fino a L. 100 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto con buon esito, da accertarsi mediante sopra luogo dall'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminagione. Fino a L. 50 per una volta tanto e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti da accertarsi sopra luogo come sopra.

Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potrà giungere il premio.

Art. 41.

Le operazioni delle Associazioni mutue per l'assicurazione del bestiame in Sardegna sono esenti dalle tasse di bollo e di registro e da quelle stabilite dalla legge 26 gennaio 1906, n. 44 (testo unico).

CAPITOLO II.

Bacini di irrigazione.

Art. 42.

Il canone annuale, non superiore a L. 200,000 fissato dall'art. 11 della legge 28 luglio 1902, n. 342, per le opere d'irrigazione nelle provincie di Cagliari e di Sassari, verrà corrisposto dallo Stato, per 45 anni, a cominciare dall'esercizio finanziario 1907-908, indipendentemente dalla durata della concessione di cui all'articolo 43.

La tabella allegata *A* è invariabile per quanto riguarda la somma complessiva dei canoni. A norma dei bisogni e delle circostanze, che si presenteranno all'atto pratico, potranno variare i canoni assegnati a ciascun bacino idrografico e la loro ripartizione, nei limiti della somma stanziata per ciascuna provincia, dovrà farsi per decreto Reale, in proporzione della somma prevista per la esecuzione delle opere, secondo i progetti definitivi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 43.

All'art. 23 della legge 2 agosto 1897, n. 382, è sostituito il seguente:

È data facoltà al Governo del Re, e nei limiti stabiliti dall'articolo precedente, di concedere alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi di interessati ed anche ad una o più Società private, ove i primi non chieggano la concessione, o i Consorzi non si costituiscano entro un anno dalla pubblicazione dei progetti definitivi e dei capitolati di concessione, i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini di irrigazione e relativi canali.

Lo Stato corrisponderà alle Provincie, ai Comuni, ai Consorzi costituiti, ed in assenza loro alle Società, un canone annuo fisso o la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua venduta, sia a scopo di irrigazione, sia per uso potabile, industriale o di forza motrice. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancite dal regolamento, di cui al successivo art. 55, fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua per gli scopi indicati e l'ammontare del canone per ciascun bacino.

La durata della concessione non potrà eccedere i 55 anni.

Art. 44.

Alla scadenza della concessione tutte le opere relative al bacino d'irrigazione saranno proprietà dello Stato. Le opere secondarie che non verranno eseguite dallo Stato, come gl'impianti per trasformazione della forza idraulica in energia elettrica, condutture ed opere accessorie per distribuzione d'acqua potabile, od impianti di qualunque natura passeranno in proprietà dei Comuni interessati, mediante un equo compenso in favore del concessionario in base al valore delle opere, accertato in relazione allo stato di conservazione all'epoca della consegna.

Ove però la concessione del bacino d'irrigazione sia stata assunta da Provincie o Comuni isolati o consorziati, i quali abbiano o direttamente od indirettamente provveduto alla costruzione delle opere principali, tutte le altre sussidiarie resteranno proprietà delle stesse Amministrazioni.

In ambo i casi i Comuni avranno diritto di continuare ad esercitarle, usufruendo gratuitamente dell'acqua.

TITOLO III.

Sistemazione idraulica.

Art. 45.

L'esecuzione delle opere di bonificazione, correzione dei corsi d'acqua e rimboschimenti, autorizzate dalla legge 2 agosto 1897, n. 382, modificata dalle leggi 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333, è regolata dalle disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 46.

Pei lavori di rimboschimento dei bacini montani è autorizzata, in aggiunta alle rimanenti L. 900,000 del fondo assegnato dalla legge 28 luglio 1902, n. 342, la maggior somma di L. 1,180 000 da stanziarsi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

Il riparto della complessiva spesa di L. 2,080,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1921-922, e l'assegnazione di essa ai vari lavori sono stabiliti nelle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 47.

In aggiunta alle somme di L. 4,862,500 e di L. 2,450,000, che restano ancora da stanziare, rispettivamente per opere di correzione dei corsi d'acqua e per bonificazioni secondo la legge 28 luglio 1902, n. 342, sono autorizzate le maggiori spese di L. 8,267,500 per le prime e di L. 540,000 per le seconde, da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a cominciare dall'esercizio 1908-909.

Il riparto della complessiva spesa di L. 16,120,000 negli esercizi dal 1907-908 al 1923-924 e l'assegnazione di essa ai vari lavori, sono stabiliti nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla presente legge.

Art. 48.

È autorizzata la maggiore spesa di L. 5,938,900 in aggiunta a quella di L. 8,263,100 ancora da stanziare secondo la legge 7 luglio 1902, n. 333, per le opere di bonifica della Sardegna dichiarate di prima categoria.

Il fondo complessivo di L. 14,207,000 sarà stanziato nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dall'esercizio 1907-908 al 1923-924.

Nelle citate tabelle *D* ed *E* sono stabiliti il riparto della spesa nei detti esercizi e le assegnazioni di essa alle varie opere.

Art. 49.

Oltre le L. 14,746,400 cui ammontano le maggiori spese autorizzate pei lavori di cui agli articoli 42, 43 e 44, è assegnata la somma di L. 253,600, quale fondo a disposizione per spese maggiori od impreviste, restando così autorizzata pei lavori stessi la complessiva maggiore spesa di L. 15,000,000.

Art. 50.

Le tabelle *D* e *E* sono invariabili, quanto alla determinazione

dello stanziamento complessivo per ogni esercizio ed all'assegnazione della somma per ciascuna opera da eseguire.

È però in facoltà del Governo di proporre colle leggi di bilancio l'assegnazione del fondo occorrente per ciascun'opera secondo le effettive necessità, senza alcun riguardo alle previsioni fatte per leggi e per opere con le tabelle stesse.

Art. 51.

Le economie, che per qualsisi titolo si verificassero nella esecuzione di una delle opere contemplate nell'art. 46, saranno erogate a beneficio delle altre opere contemplate nell'articolo stesso. Le economie che si verificassero in una delle opere contemplate nei precedenti articoli 47 e 48 saranno erogate a beneficio di altre fra le opere stesse, o portate in aumento del fondo a disposizione indicato nell'art. 49.

Art. 52.

L'esecuzione delle opere di correzione di corsi d'acqua e di bonificazione contemplate nei precedenti articoli 47 e 48 può essere affidata, quando l'importo a base di appalto non superi le 200,000 lire, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.

Ai Consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltar i.

Art. 53.

La spesa per la costruzione delle opere contemplate negli articoli 46, 47 e 48 sarà ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati.

Saranno considerati come interessati:

a) per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, siano esse di rinsaldamento come di rimboschimento propriamente detto, le Provincie nelle quali scorre il corso d'acqua da correggersi.

Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sarà dato esclusivamente dalla provincia di Cagliari;

b) per le bonificazioni le Provincie ed i proprietari dei terreni da bonificarsi, sieno essi privati od enti morali o pubbliche amministrazioni.

Il contributo a carico di questi sarà così diviso: dodici e mezzo per cento a carico della Provincia e dodici e mezzo per cento a carico dei proprietari dei terreni che gli verseranno in dieci rate annuali a far tempo dall'anno successivo al completamento dei lavori.

Art. 54.

Salvo quanto è disposto nei precedenti articoli, nulla è immutato circa le opere in essi contemplate alle disposizioni delle citate leggi 2 agosto 1897, n. 382, 28 luglio 1902, n. 342, e 7 luglio 1902, n. 333.

TITOLO IV.

Viabilità

Art. 55.

Per la costruzione e l'esercizio di ferrovie destinate a raccordare fra loro le due reti esistenti, a congiungere alle medesime regioni isolate o a completare i tronchi già in esercizio, il Governo del Re è autorizzato a concedere la sovvenzione chilometrica di cui all'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, nel limite e con la procedura in essa stabiliti.

Art. 56.

La strada nazionale litoranea al nord dell'isola di Sardegna dal ponte Liscia a porto Puzzu verrà costruita interamente a spese dello Stato.

Art. 57.

La spesa relativa alle costruzioni delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, sarà ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle Provincie.

TITOLO V.

Opere portuali

Art. 58.

Il porto di Bosa è classificato di 1ª categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione generale.

TITOLO VI.

Istruzione pubblica

Art. 59.

A cominciare dall'anno scolastico 1907-908 sarà estesa ai comuni delle due provincie della Sardegna la disposizione del primo comma dell'articolo 84 della legge per la Basilicata.

TITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 60.

Per le condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani che si costruiranno nei Comuni della Sardegna, lo Stato concorrerà con un contributo in ragione della metà della spesa oppure con il pagamento della metà della quota di ammortamento dei mutui che i Comuni stessi fossero per contrarre al detto scopo.

Art. 61.

Nei Comuni della Sardegna maggiormente infestati dalla malaria saranno distribuiti annualmente e gratuitamente prodotti chinacei fino alla concorrenza del valore di vendita di L. 30,000, la qual somma sarà prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

Art. 62.

Restano in vigore le disposizioni delle leggi 2 agosto 1897 n. 382, e 2 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, quelle della legge 7 luglio 1901, n. 334, per provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario e quelle della legge 15 luglio 1906, n. 383, concernenti i provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e la Sardegna, che non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Ogni altra disposizione contraria è abrogata.

Art. 63.

Il Governo del Re ha facoltà di modificare i regolamenti per la esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902 n. 342, e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e delle precedenti leggi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
Gianturco.
Lacava.
Carcano.
Rava.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 29, dal 15 al 21 luglio 1907.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 15 al 21 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Bari*	Bari	Buttigliano . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Alessandria	Alessandria	Castellazzo	»	1	—	1	—	1	—
	Catanzaro	Catanzaro	Davoli	ovina	1	—	5	—	5	—
	Cuneo	Mondovì	Mondovì	bovina	1	—	1	—	1	—
	Firenze	S. Miniato	S. Croce sull'Arno. .	»	2	—	2	—	2	—
	Foggia	Foggia	Foggia.	equina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Vieste	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Sansevero	Casalvecchio	ovina	2	—	2	—	2	—
	»	Bovino	Troia	bovina	1	—	1	—	1	—
	Girgenti	Girgenti	Licata	ovina	1	—	1	—	1	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso. . . .	bovina	2	—	2	—	2	—
	Vicenza	Schio	Schio	»	1	—	1	—	—	1
	Cagliari	Oristano	Oristano	»	—	—	1	—	1	—
					15	—	20	—	19	1
Carbonchio sintomatico	*Parma*	Borgo S. Dam.	Sissa.	bovina	1	—	1	—	1	—
	Trapani	Mazzara	Campobello.	equina	2	—	2	—	1	1
	Vicenza	Valdagno	Valdagno.	bovina	1	—	1	—	1	—
					4	—	4	—	8	1
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Alluvioni C.	bovina	—	15	—	7	—	8
	»	Novi	Cabella.	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Grondona	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Mongiardino	»	9	—	50	—	—	50

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 15 al 21 luglio 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Afta epizootica	*Alessandria*	Tortona	Tortona	bovina	1	—	10	—	—	10
	»	»	Sale	»	1	—	8	—	—	8
	Aquila	Aquila	Capitignano	»	—	24	60	12	—	72
	»	»	Lucoli	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Montereale	»	—	—	8	—	—	8
	»	»	Rocca di C.	»	—	—	150	—	—	150
	»	Avezzano	Carsoli.	»	—	—	60	—	—	60
	»	»	Id.	ovina	—	—	30	—	—	30
	»	»	Id.	suina	—	—	11	—	—	11
	»	»	Civitantino	bovina	—	210	50	—	—	260
	»	»	Id.	suina	—	—	2	—	—	2
	»	»	Magliano M.	bovina	—	18	7	—	—	25
	»	»	Id	suina	—	—	220	—	—	220
	»	»	Opi	bovina	—	62	—	—	—	62
	»	»	San Vincenzo . . .	»	—	29	40	—	—	69
	»	Cittaducale	Amatrice.	»	—	—	22	—	—	22
	»	»	Antrodoco	»	—	6	26	—	—	32
	»	»	Id.	ovina	—	—	20	—	—	20
	»	»	Cantalice.	bovina	—	—	24	—	—	24
	»	»	Miagliano	»	—	—	4	—	—	4
	»	»	Pesconocchiaro . . .	»	—	—	21	—	—	21
	Avellino	Avellino	Montoro S.	»	—	3	—	—	—	3
	»	Sant Angelo L.	Senerchia	»	—	160	—	—	—	160
	»	»	Bagnoli	»	—	19	—	—	—	19
	»	Ariano	Zungoli	»	—	28	—	—	—	28
	Benevento	Benevento	Buonalbergo	»	4	—	20	—	—	20
	»	»	Paduli	»	5	—	14	4	—	10
	Bergamo	Bergamo	Taleggio	»	2	15	—	15	—	—
	»	»	Mezzoldo	»	1	30	—	30	—	—
	»	»	Branzò	»	1	40	5	—	—	45
	»	»	Valtorta	»	2	22	—	18	—	4
	»	»	Brumano	»	1	4	5	4	—	5
	»	»	Ornica	»	1	8	—	8	—	—
	»	»	Foppolo	»	2	85	—	65	—	20
	»	»	Roncobello	»	1	24	20	24	—	20
	»	»	Carona	»	1	16	—	—	—	16
	»	»	Vallese.	»	1	60	—	20	—	40
	»	»	S. Biagio	»	1	40	10	5	—	45
	»	»	Donate.	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Poscante	»	1	—	4	—	—	4

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 15 al 21 luglio 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bergamo*	Clusone	Ardesio	bovina	4	18	—	15	—	3
	»	»	Parre	»	1	8	—	—	—	8
	»	»	Valgoglio	»	1	35	20	—	—	55
	»	»	Azzone	»	1	33	—	—	—	33
	»	»	Gazzaniga	»	2	—	7	—	—	7
	Bologna	Bologna	Bologna	»	1	13	4	3	—	14
	»	»	Budrio	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Castelfranco	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Crevalcore	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Castel d'Argile . . .	»	2	—	18	—	—	18
	»	»	Id.	suina	1	—	2	—	—	2
	»	»	Castenaso	bovina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Crespellano.	»	—	11	—	6	3	2
	»	»	Monteveglio	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Sant'Agata B. . . .	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Sala Bolognese. . .	»	6	4	68	—	—	72
	»	»	San Pietro	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Zola Predosa	»	—	18	—	—	—	18
	»	Imola	Castel Guelfo	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Castel San Pietro. .	»	—	1	—	1	—	—
	Brescia	Breno	Bienno	»	2	—	130	110	1	19
	»	»	Breno	»	6	—	724	250	—	474
	»	»	Pisogne	»	3	80	29	—	—	109
	»	»	Ponte di Legno . .	»	1	40	3	20	—	23
	»	»	Prestine	»	4	—	247	111	1	135
	»	Brescia	Bovegno	»	—	140	—	—	—	140
	»	»	Castegnato	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Collio	»	2	42	150	20	—	172
	»	»	Cossirano.	»	—	48	—	48	—	—
	»	»	Nuvolera	»	2	19	5	8	—	16
	»	»	Pezzaze	»	—	66	—	24	—	42
	»	Chiari	Chiari	»	1	—	5	—	—	5
	»	Salò	Bagolino	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Casto	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Ono Degno	»	—	99	—	99	—	—
	»	»	Tremosine	»	—	60	—	—	—	60
	»	»	Bassano B.	»	—	43	—	8	—	35
	»	»	Gottolengo	»	—	90	—	90	—	—
	»	»	Porzano	»	—	190	—	79	—	111

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 15 al 21 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Cagliari*	Cagliari	Selegas.	bovina	—	33	—	10	—	23
	»	»	Id.	»	—	4	—	—	—	4
	»	Iglesias	Iglesias	»	—	—	6	4	—	2
	»	»	Id.	»	—	1	9	3	—	6
	»	»	Id.	»	—	—	13	3	—	10
	»	Oristano	Assolo	»	—	—	2	—	—	2
	»	»	Id.	»	—	—	6	—	—	6
	»	»	Magorella	»	—	—	7	—	—	7
	»	»	Senis	»	—	—	2	—	—	2
	»	Lanusei	Belvi	»	—	20	13	17	—	16
	»	»	Desulo	»	—	—	16	—	—	16
	»	»	Escalaplano	»	—	13	—	6	—	7
	»	»	Escolea	»	—	10	30	—	—	40
	»	»	Id.	»	—	5	40	5	—	40
	»	»	Id.	»	—	—	80	—	—	80
	»	»	Gadani	»	—	4	78	22	—	60
	»	»	Gergei	»	—	100	60	40	—	120
	»	»	Id.	»	—	4	40	4	—	40
	»	»	Id.	»	—	7	50	7	—	50
	»	»	Isili	»	—	74	36	61	—	49
	»	»	Id.	ovina	—	226	285	195	—	316
	»	»	Id.	suina	—	—	83	62	—	21
	»	»	Id.	ovin	—	34	27	40	—	21
	»	»	Laconi	bovina	—	41	4	22	—	23
	»	»	Nurgus	»	—	29	5	22	—	12
	»	»	Nurri	»	—	34	5	33	—	6
	»	»	Orroli	»	—	273	23	—	—	296
	»	»	Id.	»	—	—	150	—	—	150
	»	»	Ortueri	»	—	27	18	26	—	19
	»	»	Serri.	»	—	8	8	4	—	12
	»	»	Id.	»	—	—	28	8	—	20
	»	»	Villanovatulo . . .	»	—	—	57	—	—	57
	Caltanissetta	Piazza	Castrogiovanni . . .	ovina	—	3	—	3	—	—
	Campobasso	Isernia	Castelpizzuto	bovina	—	11	—	1	—	10
	»	»	Frosolone	»	46	341	—	20	—	321
	»	»	Pozzilli.	»	6	33	—	—	—	33
	»	»	Roccamondolfi . . .	»	3	14	—	—	—	14
	»	»	Longano	»	35	25	200	25	—	200
	»	»	Sant'Agapito	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	S. Massimo	»	1	20	—	3	—	17

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 15 al 21 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Modena*	Modena	Castelnovo	bovina	—	5	9	—	1	13
	»	»	Castelvetro	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Modena	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Novi	»	—	55	—	26	—	29
	»	»	Prignano	»	1	—	4	—	—	4
	Mantova	Bozzolo	Bozzolo	»	—	8	—	—	—	8
	»	Canneto	Canneto S. O.	»	—	61	—	61	—	—
	»	Gonzaga	San Benedetto	»	—	12	—	12	—	—
	»	Ostiglia	Sustinente	»	—	33	—	—	—	33
	»	Revere	Quistello	»	—	36	—	36	—	—
	»	Viadana	Viadana	»	—	34	—	34	—	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	1	—	15	—	—	15
	»	»	Lacchiarella	»	—	54	—	25	—	29
	»	»	Morimondo	»	—	21	—	—	—	21
	»	»	Zibido	»	1	22	125	22	—	125
	»	Gallarate	Rhò	»	—	—	2	—	—	2
	»	Lodi	Borghetto	»	—	52	—	52	—	—
	»	»	Cassiraga	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Caselle	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Casalpusterlengo	»	—	102	—	45	—	55
	»	»	Cantonale	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Codogno	»	1	392	3	190	—	205
	»	»	Cornegliano	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	Cavenago	»	—	60	—	—	—	60
	»	»	Fombio	»	1	—	16	—	—	16
	»	»	Lodi	»	1	50	2	—	—	52
	»	»	Lodivecchio	»	1	—	70	—	—	70
	»	»	Maleo	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Sant'Angelo	»	1	113	7	—	—	120
	»	»	Senna	»	1	113	50	99	—	64
	»	»	Salerano	»	—	129	—	—	—	129
	»	»	Tribiano	»	—	13	—	13	—	—
	»	»	Zorlesco	»	—	36	—	32	—	4
	»	»	Somaglia	»	—	4	—	4	—	—
	»	Milano	Basiglio	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Cerro	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Cernusco N.	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Lambrato	»	—	37	—	—	—	37
	»	»	Mediglia	»	—	33	—	—	—	33
	»	»	Milano	»	—	—	4	—	4	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 15 al 21 luglio 1907	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Novara*	Novara	Novara	bovina	1	—	27	27	—	—
	»	»	Sozzago	»	1	45	30	34	—	4
	»	»	Trecate	»	—	61	—	—	—	61
	»	Vercelli	Ronsegno.	»	—	8	—	8	—	—
	Palermo	Palermo	Monreale.	»	—	80	—	—	—	80
	»	»	Piana de' Greci . . .	»	—	78	—	—	—	78
	»	»	Santa Cristina Gelo.	»	—	105	—	—	—	105
	Parma	Borgo S. Donn.	Busseto	»	1	102	71	20	—	153
	»	»	Noceto	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Salsomaggiore . . .	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Roccabianca	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Zibello.	»	1	—	24	—	—	24
	»	»	Fontanellato	»	—	—	13	—	—	13
	»	Parma	Collecchio	»	—	—	15	15	—	—
	»	»	Golese	»	—	—	6	—	—	6
	Pavia	Pavia	Badia	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Bascapè	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Filighera	»	1	—	60	—	—	60
	»	»	Magherno	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Mirabello	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Sannazzaro	»	3	—	113	6	—	107
	»	»	Siziano.	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Torrevecchia	»	—	80	—	80	—	—
	»	»	Villanteria	»	1	—	13	5	—	8
	»	Voghera	Casei Gerola	»	—	21	—	—	—	21
	»	»	Barbianello	»	1	—	12	—	—	12
	»	»	Redavalle	»	1	—	14	—	—	14
	»	»	Stradella	»	3	—	6	—	—	6
	»	»	Voghera	»	1	6	18	—	—	24
	»	Mortara	Cassolnovo	»	—	320	—	320	—	—
	»	»	Gravellona	»	1	—	40	—	—	40
	»	»	Mede	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Valeggio	»	—	3	100	—	—	103
	»	»	Vigevano	»	—	42	—	42	—	—
	Perugia	Rieti	Rieti	»	18	—	38	—	—	38
	»	Spoleto	Norcia	»	—	280	—	—	—	280
	»	»	Terni	»	—	—	80	—	—	80
	Piacenza	Fiorenzuola	Alseno	»	—	38	—	20	—	18
	»	»	Cadeo	»	—	47	—	47	—	—
	»	»	Fiorenzuola d'Arda .	»	—	15	—	2	—	13

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 15 al 21 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Piacenza*	Piacenza	Castelvetro	bovina	—	2	—	2	—	—
	»	»	Coli	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Ferriere	»	—	91	10	—	—	101
	»	»	Gragnano T.	»	—	10	—	9	—	1
	»	»	Pontenure	»	—	7	—	—	—	7
	Potenza	Lagonegro	Calvera	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Lagonegro	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Lauria	»	—	54	—	—	—	54
	»	»	Id.	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Moliterno	»	—	87	—	—	—	87
	»	»	Sarconi	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	San Chirico Raparo .	»	—	121	—	—	—	121
	»	»	Id.	»	—	107	—	—	—	107
	»	»	San Giorgio L. . . .	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	San Martino Agri. .	»	—	37	—	—	—	37
	»	»	San Paolo	»	—	2	—	—	—	2
	»	Potenza	Abriole	»	—	274	—	—	—	274
	»	»	Calvello	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Montemurro	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Pignola	»	—	450	—	—	—	450
	»	»	Saponara	»	—	18	—	—	—	18
	»	»	Spinoso	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Trivigno	»	—	10	—	—	—	10
	Reggio Cal.	Reggio	Albinea	»	—	20	—	20	—	—
	»	»	Cadelboscosopra . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Quattro Cast. . . .	»	—	20	—	20	—	—
	»	»	San Paolo	»	—	1	—	1	—	—
	»	Guastalla	Fabbrico	»	—	—	37	37	—	—
	»	»	Novellaia	»	—	4	2	6	—	—
	»	»	Rolo	»	—	93	—	93	—	—
	Salerno	Campagna	Altavilla	»	—	—	3	—	—	3
	»	»	Acquara	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Campagna	»	—	14	—	1	—	13
	»	»	Castelcivita	»	—	8	—	2	—	6
	»	»	Eboli.	»	—	214	188	215	—	187
	»	»	Polomonte	»	—	6	25	—	—	31
	»	»	Portiglione	»	—	24	3	16	—	11
	»	»	Corleto M.	»	—	—	23	—	—	23
	»	»	Sicignano	»	—	49	40	9	—	80
	»	Sala Consilina	Atena	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Costelante	»	—	174	—	174	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 15 al 21 luglio 1907	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Afta epizootica	*Salerno*	Sala C.	Atena	bovina	—	—	400	—	—	400
	»	»	Montesano	»	—	71	129	40	—	160
	»	»	Padula	»	—	176	39	29	—	186
	»	»	Posta	»	—	58	33	28	2	61
	»	»	Id.	»	—	—	172	—	—	172
	»	»	Sossano	»	—	126	25	32	—	119
	»	»	Sala Consilina . . .	»	—	24	67	12	—	79
	»	»	Id.	»	—	—	20	—	—	20
	»	Salerno	Acerno.	»	—	40	—	35	—	5
	»	»	Cava dei T.	»	—	—	11	—	2	9
	»	»	Monte R.	»	—	112	65	50	—	127
	»	Sala C.	Sant'Arsenio . . .	»	—	—	6	—	—	6
	»	Salerno	Scafati	»	—	6	6	4	1	7
	»	»	Castelnuovo	»	—	—	47	—	—	47
	»	»	Campora	»	—	8	8	8	—	8
	Sassari	Alghero	Bonorva	»	—	181	—	105	—	76
	»	»	Id.	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Id.	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Cossoine	»	—	12	—	7	—	5
	»	»	Grave	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Id.	»	1	2	80	2	—	80
	»	»	Mara	»	1	13	1	—	—	14
	»	»	Padria	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Pozzomaggiore . . .	»	1	47	2	35	—	14
	»	»	Id.	»	—	43	—	17	—	26
	»	Nuoro	Bolotana	»	—	50	16	36	2	28
	»	»	Dorgali	»	—	15	—	7	—	8
	»	»	Olzai	»	2	10	15	10	—	15
	»	»	Orosei	»	—	10	—	4	—	6
	»	Ozieri	Illorai	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Zutireddu	»	9	12	18	3	—	27
	»	»	Oschiri	»	2	—	5	—	—	5
	»	»	Ozieri	»	7	44	75	44	—	75
	»	»	Codrongianus . . .	»	—	10	—	6	—	4
	»	»	Id.	»	—	13	—	8	—	5
	»	»	Id.	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Flovinas	»	1	16	9	5	1	19
	»	»	Ploaghe	»	2	16	7	3	—	20
	»	»	Id.	»	4	29	18	8	4	35
	»	»	Sonari	»	1	2	5	2	—	5

Corpo reale del genio civile.

Con R. decreto del 4 aprile 1907:

Saccomani Luigi, aiutante di 3ª classe, dichiarato dimissionario dall'impiego per non avere raggiunto la residenza assegnatagli.

Priolo Enrico, nominato in seguito a concorso, aiutante di 3ª classe.

Con R. decreto del 19 aprile 1907:

Sardo Biagio, aiutante di 3ª classe, in aspettativa per adempiere agli obblighi di leva, richiamato in attività di servizio.

Pontillo Luigi, ufficiale d'ordine di 3ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Tronchi Cesare e Cecchieri Raffaello, aiutanti principali, promossi in seguito ad esame, ingegneri di 3ª classe, conservando loro L. 500 a titolo di assegno personale, e con riserva di stabilirne l'anzianità nel ruolo.

Con R. decreto del 19 aprile 1907:

Mutinelli nob. cav. Pace, ingegnere capo di 1ª classe, collocato a riposo per avanzata età.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Ragazzoni Isidoro, aiutante di 1ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute, con l'assegno della metà dello stipendio.

Acanfora Antonino, ingegnere allievo, in aspettativa per motivi di salute, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 28 aprile 1907:

Gallo Alfonso, aiutante di 3ª classe, accettate le volontarie dimissioni dall'impiego.

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

Trua Antonio — Sinibaldi Paolo — Balboni Francesco — Caputi Oreste — Bernardi Luigi — Crotti Carlo — Martinez Ernesto — Madrulli Riego — Boccuzzi Alfredo — D'Orlando Ermes — Cantagalli Giuseppe — Mirabelli Vincenzo, nominati, in seguito a concorso, ingegneri allievi.

Con R. decreto del 2 maggio 1907:

Cortellini Italo — Galli Luigi — Di Mauro Eduardo, sottufficiali, in attesa d'impiego, nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe.

Con R. decreto del 9 maggio 1907:

Poletta cav. Giacomo — Di Napoli cav. Alfonso — Verdinois cav. Nicola, ispettori superiori di 2ª classe, promossi ispettori superiori di 1ª classe.

De Gaetani cav. Edoardo — Arimondi cav. Camillo — Rossi cav. Francesco Carlo — Agazio cav. Giuseppe, ingegneri capi di 1ª classe, promossi ispettori superiori di 2ª classe.

Duo cav. Scipione Guelfo — Pettazzi cav. Pietro — Perilli cav. Mederico — De Benedetti cav. Giuseppe — Paribelli nob. cav. Giuseppe — Montanari cav. Tommaso, ingegneri capi di 2ª classe promossi per merito, ingegneri capi di 1ª classe.

Moretta Gabetti cav. Lorenzo — Sassi cav. Edoardo, ingegneri capi di 2ª classe, promossi per anzianità e merito, ingegneri capi di 1ª classe.

Bramardi cav. Giovanni — Minervini cav. Corrado — Serafino cav. Alfonso, ingegneri capi di 2ª classe, promossi per anzianità, ingegneri capi di 1ª classe.

De Focatiis cav. Antonio — De Sivo cav. Gabriele — Palvis cav. Egidio — Adami cav. Osvaldo — Salvi cav. Americo — Carosso cav. Carlo — Polidori cav. Augusto — Stura cav. Francesco — Tosco cav. Epifanio — Lambertini cav. Lamberto — Simoncini cav. Enrico, ingegneri di 1ª classe, promossi per merito, ingegneri capi di 2ª classe.

Susinno cav. Alessandro — Guercia Oreste — Noli Alberto, ingegneri di 2ª classe, promossi per anzianità e merito, ingegneri di 1ª classe.

Palozzi Michelangelo — Mauri Giovanni — Bovio cav. Enrico — Lepore Orazio — Cavagnari cav. Edoardo — Rampazzi Angelo — Nobile Giovanni Battista, ingegneri di 2ª classe, promossi per merito, ingegneri di 1ª classe.

Bastiani Flavio — Birindelli Icilio — Valentinis conte Tristano — Saccardo Luigi — Balzani Corrado, ingegneri di 2ª classe, promossi per anzianità, ingegneri di 1ª classe.

Bertotti Umberto — Cerasola Giovanni — Struffi Ormondo, ingegneri di 3ª classe, promossi per anzianità e merito, ingegneri di 2ª classe.

Vocaturo Vincenzo — Salzano Aniello — Rambelli Giovanni — Stazi Raffaele — Pacchioni Antonio — Monticelli Giulio Cesare — Morelli Natale, ingegneri di 3ª classe, promossi per merito, ingegneri di 2ª classe.

Rotondo Raffaele — Flores d'Arcais Raimondo — Rivetti Augusto — Fadda Federico — Blandaleone Salvatore, ingegneri di 3ª classe, promossi per anzianità, ingegneri di 2ª classe.

Tognozzi Massimiliano — Periani Pietro — Pugliesi Vincenzo — Aymerich Ignazio, ingegneri allievi, promossi per merito, ingegneri di 3ª classe, con riserva di stabilirne l'anzianità.

Guggino Francesco, ingegnere allievo, promosso per anzianità e merito, ingegnere di 3ª classe, con riserva di stabilirne l'anzianità.

Petrucci Francesco — Cividali Icilio, ingegneri allievi, promossi per anzianità, ingegneri di 3ª classe, con riserva di stabilirne l'anzianità.

Stragliati Baldassarre — Barbalarga Augusto, aiutanti di 1ª classe, promossi per merito aiutanti principali.

Bruno cav. Michele, aiutante di 1ª classe, promosso per anzianità aiutante principale.

Martelli Giulio — Giustini Domenico — Adinolfi Carlo — Infusini Achille, aiutanti di 2ª classe, promossi per merito aiutanti di 1ª classe.

Foschini Antonio — Rabotti Carlo — Veneziani Giovanni Battista — Cattalochino Ernesto, aiutanti di 2ª classe, promossi per anzianità aiutanti di 1ª classe.

Rossetti Lorenzo — Tadisi Ermanno — Lupo Enrico — Samale Giuseppe Michele — Nardizzi Domenico — Monaco Carmine — Veglio Mario — D'Ecclesia Alfredo, aiutanti di 3ª classe promossi per merito aiutanti di 2ª classe.

Giovine Nicola — Sollazzo Umberto — Sammartino Vincenzo — Abbate Lorenzo — Peroni Pericle — Lenzi Carmelo — Sangiorgio Emilio, aiutanti di 3ª classe promossi per anzianità aiutanti di 2ª classe.

Di Vincenzo Domenico, aiutante di 3ª classe, promosso per anzianità e merito aiutante di 2ª classe.

Con decreto Ministeriale del 9 maggio 1907:

Dell'Uva Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe, promosso per merito archivista.

Canelli Giuseppe Maria — Grimaldi Angelo, ufficiali d'ordine di 2ª classe, promossi per merito ufficiali d'ordine di 1ª classe.

De Gaetano Luigi, ufficiale d'ordine di 2ª classe, promosso per anzianità ufficiale d'ordine di 1ª classe.

Mazza Oreste — Coppola Domenico, ufficiali d'ordine di 3ª classe, promossi per merito ufficiali d'ordine di 2ª classe.

Passerini Ernesto — Caprino Francesco Gavino, ufficiali d'ordine di 3ª classe, promossi per anzianità ufficiali d'ordine di 2ª classe.

Olivieri Aurelio, ufficiale d'ordine di 3ª classe, promosso per anzianità e merito ufficiale d'ordine di 2ª classe.

Con R. decreto del 5 maggio 1907:

Salerni Romano, ufficiale d'ordine di 1ª classe, collocato a riposo per avanzata età.

Con R. decreto del 23 maggio 1907:

Corradini-Rovatti Guglielmo, aiutante di 1ª classe, collocato in aspettativa per motivi di salute, con l'assegno della metà dello stipendio.

MINISTERO DEL TESORO

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti*:

Con deliberazione del 19 giugno 1907:

Pirogalli Marziale, questore, L. 3934.
Tamisari Gio. Batta, operaio manifatture tabacchi, L. 854.70
Liberati Maria, ved. Mencarelli, L. 250.
Lovico Rita, ved. Taberlet (indennità), L. 1800.
Caccialupi Giuseppa, ved. Rodini, L. 666.66.
De Rosa Maria, ved. Boccia, L. 181.33.
Bruno Margherita, ved. Giraudo, L. 241.66.
Esposito Catello, operaio di marina, L. 600.
Scafuri Michele, orfano di Teodorico, assistente (indennità), L. 2383.33.
Gadda Andrea, capitano, L. 2565.
Capitoni Pietro, agente di P. S., L. 696.
Piano Margherita, madre di Novelli, soldato, L. 202.50.
D'Aietti Francesco, capitano, L. 2206.
Gaggero Lodovico, assistente al genio navale, L. 2576.
Vanzetti Vittorio, consigliere di Corte d'appello, L 6197.
Mussita Antonio, cancelliere, L. 1628.
Perelli Giuseppe, operaio di marina, L. 462.
Grosso Giuseppe, ispettore di finanza, L. 2880, di cui:
a carico dello Stato, L. 2741.56;
a carico del comune di Palermo, L. 138.44.
Berutti Giovanni, capo usciere, L. 1478.
Girolami Filippo, capitano, L. 2666.
Resi Celeste, ved. Mustaccioli (indennità), L. 1625.
Cacciatori Amalia, ved. Piazze, L. 291.66.
Maresca Angela, ved. Farina, L. 150.
Noceti Pasqualina, ved. Rezzia, L. 215.65.
Giordano Anna, ved. Cerio, L. 693.
Cerio Olimpia, orfana di Tito, delegato di P. S., L. 693.
Bedinotti Enrica, ved, Correale, L. 649.
Carozzi Giuseppa, ved. Montignani, L. 1866.66.
Bisagno Luigia, ved. da Pozzo, L. 707.66.
Rossi Giovanna, ved. Cavalli, L. 807.66.
Salucci Lorenzo, capitano, L. 2408.
Dalmazzi Giulio, colonnello, L. 4587.
Castellanich Albina, ved. Gasparoni, L. 336.
Ziranu Giuseppa, madre di Cocco, soldato, L. 202.50.
Nardini Maria, ved. Graziosi, L. 171.
Amato, orfani di Luigi, operaio di marina, L. 204.16.
Casassa Carolina, ved. Brunero, L. 196.66.
Travelli Angela, ved. Castino, L 950.
Soccola Teresa, ved. Forte, L. 853.66.
Ciotta Rosaria, ved. Del Presto, L. 150.
Simeone Michela, ved. Incicco, L. 122.66.
Pagliuca Pia, ved. D'Angelo, L. 935.
Pacifici Dalinda, ved. Masi, L. 920,
Nicoletti Giuseppe, cursore, L. 1681.
Badalini Quirina, ved. Corradi, L. 316.66.
D'Amore Emilia, ved. Sacco, L. 1527.33.
Milesi Caterina, ved. Tagliavini (indennità), L. 3666.
Zonchello Giacomo, capitano, L. 2815.
Lemmi Emilia, ved. Godani, L. 150.
De Benedetto Marianna, ved. Trevisonno, L. 191.
Amoroso Matilde, ved. Bagnano, L. 150.
Aloni Giuseppe, capo lavorante della guerra, L. 800.
Pistilli Rosa, ved. Marri, L. 57.33.
Righetti Adele, ved. Verdesi, L. 193.50.
Cotoloni Florida, ved. Orimondi, L. 492.
Giusti Carlo, inserviente, (indennità), L. 935.
Strazzulla Pasqua, ved. Civitelli, (indennità), L. 2816.
Ghizzoni Riccardo, vice cancelliere, L. 1920.
Jonni Maria, ispettrice, (indennità), L. 3125.
Peruglia Giuseppe, capitano Corpo R. equipaggi, L. 2921.
Dell'Aquila Margherita, ved. Gabriele, L. 122.50.
La Canfora Vittoria, ved. Siretina, L. 554.66.
Corona Pietro, operaio di marina, L. 800.
Grassi Carlo, cancelliere, L. 1660.
Leonardi Giovanni, assistente universitario, (indennità), L. 1604.
Monico Cecilia, ved. Rosi, L. 758.33.
Gotto Carolina, ved. Bonfatti, (indennità), L. 2750.
Pizzi Guglielmina, ved. Anselmi, L. 924.33.
Premoli Giovanna, ved. Teschi, L. 362.33.
Scuotto Anna, ved. Fabbricat, L. 260
Pallieri Rosalia, ved. Balladori, L. 2333.33.
Seves Clara, ved. Ajmo, L. 528.66.
Lolli Luisa, ved. Fiori, L. 623.33.
Cursi Caterina, ved. Barboni, L. 303.33.
Paladini Antonio, consigliere di Corte d'appello, L. 4240.
Leone Adele, ved. Volardi, (indennità), L. 4472.
Alovero Secondo, custode idraulico, L. 1010.
Bozzao Alvise, operaio di marina, L. 900.
Taddeo Emilia, ved. Canzanella, L. 403.25.
Danesi Virginia, ved. Giunchedi, L 1200.33.
Colavolpe Maria, ved. Sacco, L. 228.
Turino Vincenza, ved. Dadli, L. 250.
Saracco Orsola, ved. Rendina, L. 188.33.
Randazzo Camillo, tenente, L. 1641.
Romiti Marianna, ved. Pistola, L. 403.25.
Moro Maria, ved. Ferioli, L. 373.33.
Bracco Mario, orfano di Pietro, agente delle imposte, L. 960.
Buonocore Catello, capo tecnico, L. 2914.
Tardio Anna Maria, ved. Castino, L. 544.
Palazzi Annibale, maggiore, L. 3634.
Vianisi Maria, ved. Del Monte, L. 1140.
Giaccone Giulio, operaio manifatture tabacchi, L 533.82.
Cavigioli Carolina, ved. Ballestrazzi, (indennità), L. 2925.
Tarro Giuseppa, ved. Foberti, L. 319.66.
Scarselli Enrico, maresciallo di finanza, L. 763.33.
Corbyons Emilia, ved. Muti, L. 689.66.
Cozzolino Ciro, operaio di marina, L. 600.
Domeneghetti Carlo, custode, L. 1220.
Bellazzi Laura, ved. Berrini, L. 1000.
Bombassei Carlo, economo, L. 2134.
Mori Pietro, operaio di marina, L. 900.
Lori Annibale, capitano, L. 4800.
Testi Carolina, ved. Pescatori, L. 1760.
F.sso Erminia, ved. Puppin, L. 800.
Meucci Guido, guardia di città, L. 275.
Fontana Alfredo, procuratore del Re, L. 4800.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio)*.

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 agosto, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 7 agosto occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

6 agosto 1907

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	102 05 92	100 17 92	101.68 11
3 1/2 % *netto*.	100 94 72	99.19 72	100.59 53
3 % *lordo*....	69 36 67	68.16 67	68.52 41

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Concorso per l' insegnamento della calligrafia, stenografia e dattilografia nella sezione media del R. istituto di studi commerciali in Roma.

È aperto il concorso al posto di professore straordinario con lo stipendio annuo lordo di lire millecinquecento (L. 1500) per l'insegnamento della calligrafia, stenografia e dattilografia nella sezione media del R. istituto di studi commerciali in Roma, per tutte le classi della sezione stessa e con l'orario che sarà stabilito.

Le domande d'ammissione al concorso, stese su carta bollata da L. 1.20, dovranno essere spedite al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'industria e del commercio), in plico raccomandato, e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 25 settembre 1907.

Non sarà tenuto conto delle domande e dei documenti, che giungessero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo agli uffici di spedizione.

Il concorso è bandito per titoli: tuttavia sarà in facoltà della Commissione giudicatrice di chiamare ad un esperimento pratico i concorrenti ritenuti preferibili per titoli esibiti.

Tanto nel giudizio dei titoli, quanto nell'esperimento pratico sarà tenuto speciale conto delle esigenze degli insegnamenti in un istituto di studi commerciali.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità, ma proporrà, con relazione motivata, non più di tre candidati in ordine al merito e non mai alla pari.

Alle domande di ammissione al concorso dovranno essere uniti i seguenti documenti obbligatorî:

1° atto di nascita, autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana e robusta costituzione, autenticato dal sindaco;

3° certificato di buona-condotta, rilasciato dal sindaco ed autenticato dal prefetto;

4° certificato d'immunità penale;

5° notizie sugli studi compiuti e sulla carriera didattica percorsa.

Tali notizie, redatte in carta libera ed in forma sintetica, dovranno essere comprovate dai relativi documenti.

I documenti, di cui ai numeri 2, 3 e 4, dovranno avere data non anteriore a quella del presente avviso.

I funzionari di ruolo delle Amministrazioni governative e gli insegnanti di scuole regie o pareggiate dipendenti dai Ministeri di agricoltura, industria e commercio o dell'istruzione pubblica sono dispensati dal presentare i documenti, di cui ai nn. 2, 3 e 4, ma dovranno sostituirli con un certificato del capo diretto dell'Amministrazione, comprovante la permanenza in servizio alla data del presente avviso.

Ai documenti obbligatorî i concorrenti potranno aggiungere tutti quegli altri che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Tutti i documenti dovranno essere numerati in corrispondenza di apposito elenco in carta libera, che il concorrente dovrà presentare in duplice copia.

Nessuna comunicazione preventiva sarà fatta dal Ministero in ordine alla regolarità delle domande o dei documenti presentati dai concorrenti.

Roma, addì 5 agosto 1907.

Il ministro
COCCO-ORTU.

AVVISO DI CONCORSO

È vacante nella scuola professionale di Biella la cattedra di tessitura.

Lo stipendio è di L. 2400 lordo, aumentabili del decimo ad ogni sessennio, da pagarsi sul bilancio della scuola, e sarà diminuito di 200 lire durante il biennio di prova se l'eletto non è già professore della materia in altro istituto.

L'orario settimanale è di 18 ore.

Gli aspiranti alla cattedra suddetta dovranno presentare i loro titoli alla segreteria della scuola professionale di Biella non più tardi del 31 agosto.

Roma, addì 3 agosto 1907.

D'ordine del ministro
G. CASTELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso di concorso a premio per cassette d'impostazione

Art. 1.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha deliberato di indire un pubblico concorso, a premio, con le norme qui appresso indi-

cate, per la costruzione di due cassette metalliche di tipo diverso con relative sacche, e cioè:

1° cassetta ad apertura e chiusura automatica per mezzo di apposito meccanismo;

2° cassetta ad apertura e chiusura per mezzo di chiave.

Art. 2.

Chiunque potrà prendere parte al concorso sia per un solo tipo di cassetta, sia per entrambi. Il concorrente è libero nella concezione del tipo di cassetta e della sacca occorrente per estrarre le corrispondenze impostatevi, tanto per la forma quanto per i meccanismi, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 3.

Tanto la cassetta ad apertura e chiusura automatica che quella ad apertura e chiusura per mezzo di chiave dovranno, senza eccezione, possedere i seguenti requisiti:

a) solidità ineccepibile;

b) garanzia assoluta delle corrispondenze impostate, tanto da non essere possibile che le corrispondenze medesime siano a portata di mano del pubblico;

c) dovranno le cassette essere costruite in modo da potersi facilmente fissare a muro oppure collocare su appositi sostegni o colonnine isolate avvertendo, per altro, che gli attacchi dovranno essere tali da poter sostenere il peso della cassetta e del contenuto, da permettere la facile rimozione di essa mediante operazioni da eseguirsi solamente dalla parte interna;

d) possibilità di controllare l'operato di chi è incaricato della vuotatura nel senso che si possa stabilire se, in ogni gita sia stata fatta la prescitta estrazione delle corrispondenze.

Art. 4.

Oltre ai requisiti comuni di cui all'art 3 la cassetta ad apertura e chiusura automatica dovrà possedere i requisiti seguenti:

a) alla solidità dovrà essere congiunta la massima semplicità nei congegni destinati al funzionamento di apertura e di chiusura tanto da eliminare la possibilità di frequenti guasti e da permettere che le eventuali riparazioni possano eseguirsi sollecitamente e con poco dispendio;

b) le corrispondenze impostate non dovranno essere alla portata di mano neppure dell'agente incaricato della loro estrazione.

Art. 5.

Alla sua volta la cassetta ad apertura e chiusura per mezzo di chiave, oltre ai requisiti comuni di cui all'art. 3, dovrà possedere i requisiti speciali seguenti:

a) il congegno della serratura dovrà essere piccolo e solido e la chiave non potrà essere falsificata mediante rilievo del concongegno dalla parte esteriore;

b) il congegno stesso dovrà inoltre essere difeso contro i possibili guasti da parte del pubblico.

Art. 6.

Per entrambi i tipi il corpo della cassetta dovrà essere costrutto in lamiera di ferro di uno spessore che ne garantisca la solidità e non è escluso che, per ragioni estetiche, delle quali si terrà il debito conto, la cimasa, lo zoccolo e lo stemma reale siano di ferro fuso.

Art. 7.

Così pure l'interno delle cassette dovrà essere a pareti completamente libere e liscie, e, quindi, sarà escluso ogni riporto, ogni fodera, ogni sporgenza. Per quelle a tipo automatico i congegni dovranno essere collocati in modo che in nessun caso la corrispondenza possa essere danneggiata o rimanervi impigliata.

Art. 8.

La capacità utile per l'impostazione destinata a raccogliere le corrispondenze (ossia la parte interna della cassetta dell'uno e dell'altro tipo, dalla feritoia di introduzione al fondo), dovrà essere di 45 decimetri cubi circa.

Art. 9.

Oltre alla cassetta, il concorrente dovrà pure presentare il tipo della sacca corrispondente, necessaria alla estrazione del contenuto, sacca che dovrà essere di tela impermeabile o di cuoio. Per la cassetta del tipo automatico dovrà pure presentare il telaio riproducente il meccanismo della cassetta o altro congegno per poter aprire la sacca in ufficio.

Art. 10.

I congegni di chiusura della sacca a tipo automatico dovranno essere solidissimi e garentire in modo assoluto le corrispondenze. La sacca dovrà essere poco pesante, e dovrà avere quegli accessorî per i quali con molta facilità sia possibile manovrarla e portarla a spalle ripiegata.

Art. 11.

La sacca corrispondente alla cassetta con apertura a chiave dovrà essere costruita in modo che non sia necessario di raccogliere a mano le corrispondenze, ma queste, all'atto dell'apertura della cassetta, dovranno passare nella sacca senza essere esposte alla vista del pubblico.

Così pure la sacca dovrà essere costruita in maniera che, eseguita l'estrazione delle corrispondenze, si possa ripiegare e chiudere evitando ogni possibile dispersione delle corrispondenze raccolte.

Art. 12.

Il concorrente dovrà, a sua cura e spese, far pervenire al Ministero delle poste e dei telegrafi, direttore generale delle poste, entro sei mesi dalla data del presente avviso il campione o i campioni al vero e completi sia della cassetta, sia della sacca, come degli accessorî necessari per il collocamento e l'uso della cassetta e della sacca.

Dovrà pure presentare i relativi disegni nonchè una relazione circa la struttura, i materiali impiegati, il funzionamento della cassetta e della sacca ed i prezzi relativi. La relazione dovrà indicare il nome, cognome e domicilio del concorrente.

Art. 13.

Una apposita Commissione tecnica, nominata dal ministro delle poste e dei telegrafi, esaminerà le cassette e sacche ed accessorî relativi presentati al concorso e delibererà inappellabilmente per l'assegnazione di un premio di L. 4000 all'inventore della cassetta con corrispondente sacca a chiusura automatica e di un premio di L. 1000 all'inventore della cassetta e corrispondente sacca con chiusura a chiave le quali, possedendo i requisiti suaccennati, saranno ritenute rispondenti alle finalità del concorso.

Ai concorrenti non premiati non spetterà compenso alcuno per qualsivoglia titolo.

Art. 14.

A parità di condizioni tecniche ed estetiche verrà data la preferenza alla cassetta ed accessorî relativi che potrebbero essere costruiti con minore spesa.

Art. 15.

Gli oggetti premiati, ed in tal modo compensati, rimarranno di assoluta proprietà dell'Amministrazione, svincolati da ogni privilegio di brevetto o di privativa industriale, in modo che l'Amministrazione stessa sarà libera di farne costruire per proprio conto a chicchessia in qualunque tempo e luogo.

Art. 16.

Per conseguire lo scopo accennato nel precedente art. 15 si avverte che i premi, qualora venissero assegnati, non saranno pagati a chi di ragione, se non dopo che l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, a mezzo della Commissione tecnica di cui all'art. 13, avrà accertato che presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio non esiste alcun brevetto riferentesi alle cassette ed accessori relativi premiati od anche alle parti essenziali di esse, salvo che il concorrente stesso ne fosse già possessore e ne facesse regolare ed incondizionata cessione all'Amministrazione.

Art. 17.

La Commissione, dopo aver deliberato, farà conoscere a tutti i concorrenti l'esito della gara.

Entro un mese dalla data di questa notificazione, tutti gli oggetti non premiati dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati avvertendo che ove ciò non fosse eseguito l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sarà libera di disporne nel modo che crederà più conveniente.

Roma, 28 luglio 1907.

Il ministro
SCHANZER.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Ieri ebbe luogo un pranzo a bordo dello *yacht* imperiale russo, *Standart.*

Durante il pranzo lo Czar fece il seguente brindisi:

« Sono lieto di questa occasione per ringraziare sinceramente Vostra Maestà per l'accoglienza così cordiale ch'Essa mi ha fatto e di esprimerle tutto il valore che annetto alla continuazione dei rapporti di parentela e di amicizia tradizionale che costantemente costituirono uno stretto vincolo tra le nostre Case e i nostri paesi.

« Avendo assistito con vivo interesse e con grande ammirazione alle manovre della bella flotta tedesca, alzo il mio bicchiere alla salute dell'Imperatore Guglielmo, capo supremo di questa flotta, e alla prosperità della valorosa marina tedesca ».

L'Imperatore Guglielmo rispose col seguente brindisi:

« Ringrazio ardentemente Vostra Maestà per le parole benevole che provano l'amicizia che unisce noi ed i nostri paesi.

« Oggi è la prima volta che la mia flotta, sotto il comando di mio fratello, ha avuto l'onore di manovrare innanzi a Vostra Maestà. Le amabili parole di Vostra Maestà vivranno nei cuori dei miei ufficiali e degli equipaggi. Noi tutti siamo animati dal desiderio che Vostra Maestà riesca a condurre a termine felicemente la ricostruzione iniziata della flotta russa.

« Come Vostra Maestà, io pure sono animato dal pensiero dell'amicizia invariabile delle nostre case e delle nostre nazioni. Questa amicizia, che dura da più di un secolo, ci unisce oggi e continuerà. Bevo alla salute di Sua Maestà l'Imperatore Nicola di Russia. *Urrà!* ».

Alla colazione intima a bordo dello *yacht* imperiale russo, oltre l'Imperatore Guglielmo e lo Czar, hanno assistito il principe Enrico ed il principe Adalberto. Gli invitati sono restati insieme fino alle 11.30, poscia l'Imperatore Guglielmo si è congedato dai personaggi russi Il seguito si era già congedato precedentemente.

L'Imperatore Guglielmo, accompagnato dallo Czar, ha lasciato lo *Standart*, mentre l'equipaggio faceva gli *urrà* regolamentari, tra le salve dell'artiglieria.

I due Imperatori si sono recati a bordo dell'*Hohenzollern* ove, dopo un breve colloquio, si sono congedati cordialmente, stringendosi ripetutamente la mano e abbracciandosi.

L'equipaggio dell'*Hohenzollern* ha fatto gli *urrà* in onore dello Czar. L' incrociatore *Koninsberg* ha fatto le salve, mentre lo Czar ritornava a bordo dello *Standart.*

La flottiglia russa ha lasciato la rada poco dopo il mezzogiorno. Gli equipaggi erano allineati sul ponte delle navi. Lo *Standart* ha passato innanzi a tutta la flotta tedesca tra la seconda squadra e la squadra degli avvisi.

L' *Hohenzollern* ha segnalato: *Buon viaggio!* lo *Standart* ha risposto: *Grazie della ospitalità!*

Lo Czar, in piccola tenuta di ammiraglio tedesco col berretto bianco, stava sul ponte di comando del suo *yacht* e salutava continuamente.

Appena lo *Standart* è passato, l'artiglieria della flotta tedesca ha fatto le salve.

Alle ore 12.45 la flotta tedesca ha lasciato la rada. Subito dopo l'*Hohenzollern* è rientrato a Swinemunde.

Secondo il corrispondente del *Lokal Anzeiger* da Swinemünde, i colloqui che ebbero luogo fra il cancelliere, principe di Bülow, e il ministro Isvolski avrebbero fatto conoscere che il più completo accordo regna fra i due uomini di Stato.

Si dice che lo Czar aveva dapprima espresso il desiderio di incontrare l' Imperatore in alto mare, e che soltanto in caso di cattivo tempo si sarebbe avvicinato a Swinemünde; ma l'Imperatore riuscì a convincerlo che la sicurezza era tanto grande in mezzo alla squadra tedesca, quanto in alto mare.

Un telegramma da Berlino alla *Tribune* conferma che il ministro Isvolski ha comunicato l'accordo anglo-russo al principe di Bülow, il quale ha espresso la sua piena soddisfazione per l'accordo stesso.

E' verosimile che il Governo tedesco informerà di questa impressione il Governo britannico.

La *Morning Post* dice che se i colloqui tra Nicola II, Guglielmo II ed Edoardo VII sono seguiti da indizi di politica estera generosa, la Germania vedrà che l'Inghilterra non rimane indietro sulla via di un accordo dei più amichevoli.

* * *

L'insurrezione scoppiata al nord della colonia tedesca di Camerun, della quale abbiamo fatto cenno giorni or sono, ha destato in tutta la Germania serie apprensioni, e sebbene fino ad ora il movimento insurrezionale sia circoscritto al distretto di Garua, non sono pochi, anche tra gli africanisti, coloro i quali pensano che la cosa potrebbe esser più grave di quanto a tutta prima appaia.

È quasi certo infatti – e lo ammettono anche i comunicati ufficiali del Ministero delle colonie – che si tratta d'un'insurrezione religiosa. Tutta la popolazione della parte settentrionale della colonia di Camerun è musulmana; e queste insurrezioni, che già diedero tanto filo da torcere ai francesi ed agli inglesi, sono quasi sempre il prodotto della tenace propaganda dei Senussi, una setta che predica lo sterminio di tutti i bianchi e

la fondazione d'un grande impero maomettano nell'Africa centrale.

Ora, a Garua vivono 20,000 di questi fanatici musulmani, mentre la Germania non vi ha che una guarnigione composta di due compagnie. Appunto perciò il capitano comandante quelle due compagnie si è messo subito in diretta comunicazione con la guarnigione di Kussere, la quale è distante 400 chilometri da Garua. Ma anche se queste due guarnigioni si congiungono, non perciò è molto minore il pericolo, data la grande preponderanza delle forze nemiche ed il loro fanatismo. Oltre a ciò poi c'è ancora il pericolo che il movimento non sia locale, ma si estenda alle vicine contrade abitate da musulmani; ed allora brutti giorni spunterebbero per le truppe tedesche in Africa. Lo dice anche la *Post*, non certo propensa ad esagerare: « Una guerra con quelle popolazioni sarebbe tutt' altra cosa che la guerricciola fatta contro gli hereros e gli ottentotti ».

***

I giornali inglesi pubblicano il seguente dispaccio da Tangeri:

« E' giunto da Casablanca un vapore senza condurre alcun profugo.

Lettere da Casablanca dicono che i Kabili attaccarono la città. In seguito a domanda delle autorità marocchine il *Galilée* sbarcò sessanta uomini e l'incrociatore spagnuolo quaranta.

I Kabili tirarono allora sulle truppe europee ferendo sei marinai francesi e un ufficiale francese.

Appena respinti i Kabili dalla città, furono messi marinai francesi e spagnuoli a guardia dei consolati e poscia il *Galilée* procedette al bombardamento del quartiere marocchino e dei sobborghi di Casablanca ».

Dispacci successivi confermano che le operazioni militari sono state precipitate da un' irruzione di Kabili. Ragione per la quale alcune navi francesi hanno dovuto bombardare quartieri marocchini e il sobborgo di Casablanca.

Mandano da Tangeri i particolari dell'avvenuto bombardamento.

Il comandante del *Galilée* domandò l'autorizzazione di sbarcare alcuni marinai per proteggere il Consolato francese. Il permesso fu dato e gli uomini scesero a terra. Ma mentre si dirigevano al Consolato fu tirato contro di loro. Sei marinai ed un ufficiale rimasero feriti. Il distaccamento fece allora una carica alla baionetta uccidendo e ferendo molti marocchini. Si ignora il numero esatto dei morti. Il distaccamento pervenne allora al Consolato, e segnalò l'incidente al *Galilée*, che rispose che l'incrociatore spagnuolo stava sbarcando la guardia per il Consolato spagnuolo e che appena lo sbarco fosse terminato sarebbe stato bombardato il quartiere marocchino.

La minaccia fu posta in esecuzione. Una batteria da terra tirò due colpi. Il *Du Chayla*, che entrava nella baia, rispose distruggendo una parte della batteria, donde gli artiglieri si ritirarono. Il quartiere europeo non fu toccato. Dopo ridotta al silenzio la batteria, il *Du Chayla* cannoneggiò le località ove si erano riuniti numerosi kabili, uccidendone parecchi. Il *Du Chayla* bombardò pure i sobborghi, ove si vedevano truppe indigene. Le navi francesi presenti erano il *Galilée*, il *Du Chayla* ed il *Forbin*. Era pure presente la cannoniera spagnuola *Don Alvaro de Bazan*.

***

Sul sequestro del caid Mac Lean, il *Times* ha da Tangeri la seguente informazione, comunicatagli dal suo corrispondente:

« Ho ricevuto una lettera di sir Harris Mac Lean, in data di ieri sera. Egli dice che per cinque giorni è stato trascinato dagli uomini di Er Raisuli attraverso le montagne ed ha sofferto molte privazioni. Di giorno i briganti rimanevano nascosti tra le roccie. Giovedì sera il prigioniero fu ricondotto al villaggio di Er Raisuli. Appare evidente che Er Raisuli è reso nervoso dalla piega assunta dagli avvenimenti. La sola condizione che il Governo marocchino esige per sospendere le ostilità, è la liberazione di Mac Lean. Ora Mac Lean può scrivere liberamente. Nella sua lettera egli dice che la settimana scorsa una deputazione di tribù giunse al villaggio di Er Raisuli per chiedere la sua liberazione. Ma Er Raisuli rispose che aveva imposto le sue condizioni alle autorità di Tangeri, e indusse le tribù ad attendere.

« Lo zio del Sultano è partito ieri con una colonna di mille soldati per attaccare le tribù che sostengono Er Raisuli. Gli incidenti di Casablanca possono modificare il contegno dei montanari ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Elezione politica. — *Collegio di Girgenti.* — Risultato definitivo. Inscritti 3667. — Votanti 2526. — L'avv. Gregorio Gallo ha avuto 1626 voti ed il prof. Francesco Scaduto ne ha riportati 881.

Voti dispersi e nulli 18.

È stato proclamato eletto deputato l'avv. Gregorio Gallo.

Il Congresso internazionale di terapia fisica. — Continuano a giungere numerossime, al Comitato di organizzazione, le adesioni al Congresso e le inscrizioni alla Esposizione speciale, che avrà luogo in Roma al Policlinico; tanto che fin da ora è facile prevederne il pieno successo.

L'importanza di questo Convegno scientifico è data soprattutto dalla partecipazione delle più illustri personalità della medicina, non solo d'Italia e d'Europa, ma di tutto il mondo.

Tuttavia non si può negare che lo straordinario concorso di medici italiani e stranieri, che verranno a Roma nel prossimo ottobre, è grandemente agevolato dalle eccezionali facilitazioni di viaggio concesse dalle ferrovie dello Stato e dalle principali Compagnie di navigazione italiane e straniere.

Il Comitato sta ora trattando per organizzare un servizio d'alloggi, inappuntabile ed economico, in alberghi di prim' ordine di Roma e delle maggiori città italiane; e ciò per facilitare la visita dei monumenti e luoghi rimarchevoli d'Italia.

Le adesioni al Congresso e le domande d'inscrizione all'Esposizione devono essere indirizzate al segretario generale del Comitato organizzatore, prof. Carlo Colombo, via Plinio, n. 1, Roma.

Croce rossa italiana. — Un comunicato della Croce rossa italiana informa che da vario tempo alcuni individui approfittando del buon nome e della fiducia che gode presso la cittadinanza romana la Croce rossa italiana, nonchè della buona fede delle popolazioni della campagna, vanno in giro nella città e nell'Agro, domandando denaro a nome della suddetta istituzione per il servizio antimalarico ed altro.

Si previene nuovamente il pubblico che la Croce rossa italiana non ha mai autorizzato alcuno a chiedere denaro nè per la campagna antimalarica nè per altro scopo e quindi chiunque si presentasse questuando in suo nome dovrebbe essere denunziato.

Marina militare. — La R. nave *Varese* è giunta a Golfo Palmas. La *Vesuvio* è partita da Fusan per Maizuru.

Marina mercantile. — È giunto a Bombay il *R. Rubattino* della N. G. I. Da Barcellona è partito per gli scali dell'America centrale il *Venezuela* della Veloce, e per Genova l'*Italia* della stessa Società. Il *Cordova* del Lloyd italiano è partito da San Vincenzo per Buenos Aires. Da Rio Janeiro è partito per Genova il *Savoia* della Veloce. Da Tarifa ha transitato il *Principe di Piemonte* del Lloyd Sabaudo, diretto a New-York.

ESTERO.

Il Congresso internazionale d'igiene. — Ieri, a Londra si è inaugurato il secondo Congresso internazionale, d'igiene, nei locali espressamente preparati all'*Imperial Institute*. Vi sono rappresentate le seguenti nazioni: Austria, Belgio, Bulgaria, Canadà, Danimarca, Francia, Finlandia, Germania, Giappone, Italia, Olanda, Russia, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Ungheria ed altre minori.

I congressisti tedeschi ed austriaci sono particolarmente numerosi.

Il Congresso durerà sei giorni e comprende un largo ed interessante programma, specie in riguardo all'igiene nella scuola. I congressisti visiteranno infatti tutti i principali Istituti educativi di Londra, mentre distinte personalità, quali il prof. Mackenzie, il dott. De Mery, il prof. Dinet ed altre, durante il Congresso terranno letture sulle questioni più importanti relative ai problemi dell'igiene moderna.

I congressisti visiteranno pure il castello di Windsor, saranno ricevuti dal lord di Londra e sono stati invitati ad una gita a Brigton e lungo le contigue coste marine.

Si sta pure combinando per effettuare una visita all'Università di Cambridge.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 6. — I giornali pubblicano una Nota, la quale dice che quantunque ci sia tutto da sperare che i negoziati tra l'Inghilterra e la Russia riusciranno presto ad un risultato soddisfacente, tali negoziati non sono ancora terminati e l'accordo non è stato ancora firmato.

METZ, 6. — Il cardinale Vannutelli, legato del Papa, accompagnato dai membri del Comitato locale di Metz che si erano recati ad incontrarlo a Saarburg, è giunto con treno speciale alle 3.30 pom. ed è stato ricevuto alla stazione dal vescovo di Metz e salutato dal prefetto, conte Zeppelin, e dal sindaco Stroever, accompagnato dai membri del Consiglio municipale.

Numerosa folla che si era riunita nei dintorni della stazione e faceva ala al passaggio del Cardinale, lo ha vivamente acclamato.

Poscia al palazzo episcopale ebbe luogo il ricevimento dei membri del clero e dei Comitati del Congresso eucaristico.

BERLINO, 6. — Il *Wolff Bureau* si dice autorizzato dal cancelliere dell'Impero a dichiarare che sono pura invenzione le parole: « con una simile flotta si può vincere l'Universo » che secondo il *Lokal Anzeiger* lo Czar avrebbe pronunciate parlando della flotta tedesca.

CETTIGNE, 6. — Alle 4.15 pom. è stata avvertita una brevissima scossa ondulatoria.

ANGERS, 6. — Dopo ripetuti tentativi si è riuscito a sollevare la locomotiva caduta nella Loira ed a estrarre il cadavere del macchinista, che era completamente schiacciato.

Sono state quindi poste in moto due locomobili per estrarre i rottami dei vagoni. Ma i canapi si sono rotti parecchie volte, così che finora si sono potute estrarre solo due ruote.

Stasera è stato ritrovato il cadavere di un ragazzo.

ORANO, 6. — Gli incrociatori *Gloire, Jeanne d'Arc, Condé* e *Gueydon* hanno imbarcato a Mars el Kebir truppe della legione straniera ed un battaglione di tiragliatori di Mostaganem, che sono partititi per il Marocco.

TANGERI, 6. — Notizie da Casablanca recano che una nave da guerra francese ha sbarcato ieri mattina un picchetto armato per difesa degli europei di pieno accordo colle autorità locali.

Soldati marocchini avendo sparato e ferito cinque soldati francesi il *Galilée* aprì un bombardamento con solo danno materiale mentre il picchetto armato potè raggiungere il Consolato.

Il bombardamento fu allora rivolto sul territorio circostante per impedire alle tribù armate di accorrere a Casablanca; nello stesso tempo furono sbarcati altri duecento uomini da una nave francese e da una nave spagnuola.

SWINEMUNDE, 6. — Stamane, alle 9, l'Imperatore Guglielmo, accompagnato da un aiutante di campo, si è recato a bordo dello *Standart*, ove vi è stata una colazione intima.

PARIGI, 6. — I ministri degli esteri e della marina dichiarano di non essere informati ufficialmente dello sbarco delle truppe a Casablanca e del bombardamento da parte del *Galilée* del porto, dei quartieri marocchini e del sobborgo di Casablanca.

TANGERI, 6. — Le condizioni della maggior parte dei marinai francesi feriti a Casablanca non ispirano alcuna inquietudine.

GIBILTERRA, 6. — Si annuncia che Casablanca è stata bombardata e che le truppe franco-spagnuole hanno operato uno sbarco. Le truppe marocchine hanno aperto il fuoco contro le navi da guerra e contro le truppe francesi e spagnuole. Sei soldati sono stati feriti.

Gli europei si trovano ora in luogo sicuro a bordo delle navi che sono ancorate in porto.

BERLINO, 6. — A mezzogiorno, nel palazzo dell'Automobile Club imperiale, ha avuto luogo una colazione in onore del principe Borghese.

Vi hanno assistito, oltre le notabilità dell'Automobile Club, fra cui il conte Sierstorpff, il barone Brundenstein e il consigliere del commercio, Brexenstein, l'incaricato di affari d'Italia, De Martino, il colonnello Montuori, altri membri dell'Ambasciata italiana, il ministro von Jagow, rappresentante il Ministero degli affari esteri, il presidente della colonia francese, Formstecher, numerosi giornalisti italiani, tedeschi e francesi ed altre notabilità.

Il conte Sierstorpff ha fatto un brindisi salutando il principe Borghese a nome del Club ed esprimendo ammirazione per il principe, i suoi compagni e la sua macchina che saranno eternamente ricordati nella storia dell'automobilismo.

Il principe Borghese ha ringraziato per la commovente accoglienza di cui è oggetto, soggiungendo che il suo viaggio non ha nulla di straordinario, eccetto che la sua lunghezza, ma costituisce una prova che anche in paesi incolti può essere usato l'automobile.

De Martino ha espresso indi la sua riconoscenza per l'accoglienza fatta al principe Borghese.

Hanno seguito numerosi altri brindisi, tutti applauditissimi.

SWINEMUNDE, 6. — L'Imperatore è partito alle 10 pomeridiane.

BERLINO, 7. — La colonia italiana ha offerto iersera un pranzo al principe Borghese.

Vi assistevano l'incaricato d'affari d'Italia, De Martino, il console generale, Kunheim, i membri dell' Automobile Club Imperiale e numerosi giornalisti.

Il dottore Tripodi, a nome del Comitato pel ricevimento, ha salutato il principe Borghese, paragonandolo ai grandi viaggiatori.

Il principe ha risposto dicendo che gli spettano soltanto alla sua macchina ed al suo *chauffeur* ed ha brindato alla prosperità della Colonia italiana.

Il vice presidente dell'*Automobile Club*, conte Sierstorpff, ha ringraziato la Colonia per la splendida festa ed ha inneggiato al principe Borghese.

Des Houx, rappresentante del *Matin*, ha detto che l'automobile, come nessuna altra invenzione umana, è capace di unire i popoli.

LONDRA, 7. — *Camera dei lordi.* — Si procede alla discussione in seconda lettura del progetto di legge relativo ai locatari insolvibili espulsi dai loro domicili in Irlanda.

Il marchese di Lansdowne critica vivamente la legge, ma non si propone di respingerla, perchè ciò equivarrebbe ad aumentare le difficoltà al potere esecutivo in Irlanda, e perchè il progetto ha l'appoggio di una forte maggioranza alla Camera dei comuni.

Il progetto è indi approvato.

ORANO, 7. — L'incrociatore *Gueydon* è giunto Mers el Kebir Subito dopo il sig. Malpertuy, console di Francia a Casablanca, che si trovava a bordo della nave, si è recato sull' incrociatore *Gloire*, dove erano il viceammiraglio Philibert, il generale Drude e lo stato maggiore della *Gloire*, della *Jeanne d'Arc* e del *Condé*.

Il *Gueydon* ha imbarcato le compagnie della legione straniera, ed è partito a mezzogiorno.

Si afferma che la divisione Philibert manterrà una grande velocità per giungere stamane a Casablanca.

Il capitano Magin, capo della polizia franco-spagnuola, è giunto a Casablanca.

LONDRA, 7. — Un dispaccio da Tangeri al *Daily Mail* dice che dopo il bombardamento di Casablanca tutti gli europei ricevettero l'ordine di rifugiarsi nel più spazioso consolato, dove saranno sorvegliati dai 250 uomini già sbarcati, fino a che i trasporti francesi non arrivino con le truppe della spedizione.

TREMESSEN, 7. — Stanotte il treno 52 Thorn-Posen deviò tra Talsen e Tremessen.

Il numero dei morti e dei feriti è sconosciuto. Finora sono stati rinvenuti otto cadaveri.

Le due locomotive che trainavano il treno sono rovesciate, Il furgone e due vetture che seguivano immediatamente sono ridotte in frantumi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 6 agosto 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.79.
Umidità relativa a mezzodì	30.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 34.5 minimo 20.5.
Pioggia in 24 ore	—

6 agosto 1907.

In Europa: pressione massima di 764 in Transilvania, minima di 753 sul mar del nord.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; temperatura aumentata; qualche temporale al nord-est.

Barometro: quasi livellato tra 762-63.

Probabilità: cielo vario al nord con qualche temporale, sereno altrove.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 agosto 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	calmo	28 4	22 0
Genova	sereno	calmo	27 9	21 6
Spezia	sereno	calmo	30 4	21 2
Cuneo	sereno	—	30 9	24 7
Torino	sereno	—	29 7	21 2
Alessandria	sereno	—	32 5	20 3
Novara	sereno	—	35 2	22 5
Domodossola	3/4 coperto	—	31 4	20 8
Pavia	sereno	—	34 0	20 2
Milano	sereno	—	36 3	23 7
Como	-	—	—	—
Sondrio	sereno	—	31 8	19 8
Bergamo	sereno	—	31 6	22 5
Brescia	—	—	—	—
Cremona	sereno	—	34 6	21 7
Mantova	sereno	—	33 2	21 6
Verona	sereno	—	34 8	21 8
Belluno	sereno	—	30 2	17 3
Udine	sereno	—	30 5	10 7
Treviso	sereno	—	34 0	22 0
Venezia	1/2 coperto	calmo	29 8	22 5
Padova	sereno	—	31 9	20 4
Rovigo	sereno	—	34 8	20 2
Piacenza	sereno	—	32 8	22 1
Parma	sereno	—	33 7	22 2
Reggio Emilia	sereno	—	34 0	22 8
Modena	sereno	—	33 5	21 3
Ferrara	sereno	—	33 4	20 4
Bologna	sereno	—	32 2	22 7
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	32 0	22 2
Pesaro	sereno	calmo	28 6	21 5
Ancona	1/2 coperto	calmo	32 0	24 0
Urbino	sereno	—	29 8	23 2
Macerata	sereno	—	33 2	24 4
Ascoli Piceno	sereno	—	34 0	22 5
Perugia	sereno	—	33 9	23 4
Camerino	sereno	—	31 9	23 0
Lucca	sereno	—	30 7	17 3
Pisa	sereno	—	31 3	15 8
Livorno	sereno	calmo	29 4	18 8
Firenze	sereno	—	34 5	19 1
Arezzo	sereno	—	36 4	19 4
Siena	sereno	—	33 1	18 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	34 3	20 5
Teramo	sereno	—	35 0	23 0
Chieti	sereno	—	29 3	23 2
Aquila	sereno	—	30 1	18 8
Agnone	sereno	—	30 8	20 7
Foggia	sereno	—	35 0	22 0
Bari	sereno	calmo	27 8	20 0
Lecce	sereno	—	31 0	21 9
Caserta	sereno	—	34 5	20 4
Napoli	sereno	calmo	31 3	21 3
Benevento	sereno	—	35 0	19 5
Avellino	sereno	—	30 4	16 6
Caggiano	sereno	—	30 7	21 5
Potenza	sereno	—	30 0	19 6
Cosenza	sereno	—	35 0	20 2
Tiriolo	3/4 coperto	—	23 2	17 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	28 0	20 4
Trapani	sereno	calmo	25 6	21 8
Palermo	sereno	calmo	29 0	18 7
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 0	23 0
Caltanissetta	sereno	—	34 0	25 0
Messina	sereno	legg. mosso	30 7	23 7
Catania	sereno	calmo	32 4	23 0
Siracusa	sereno	mosso	29 0	22 3
Cagliari	1/2 coperto	calmo	30 0	20 0
Sassari	sereno	—	33 8	23 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia dello Mantellato. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*